



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

e dal Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

di concerto con il Ministro per gli affari europei, il PNRR

e le politiche di coesione (FOTI)

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (SALVINI)

con il Ministro della giustizia (NORDIO)

con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)

con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali (CALDERONE)

con il Ministro della salute (SCHILLACI)

con il Ministro della cultura (GIULI)

con il Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)

con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare

e delle foreste (LOLLOBRIGIDA)

con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)

e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica (PICHETTO FRATIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2025

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	27
Disegno di legge	»	62
Testo del decreto-legge	»	63

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di

attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, come di seguito si illustra.

ART. 1 (Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

La disposizione di cui al **comma 1** inserisce i commi *5-bis* e *5-ter* all'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024 n. 56.

In particolare, il comma *5-bis* estende l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Inoltre, prevede

Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2022 nonché dall'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale del 10 febbraio 2023.

Il comma *5-ter* prevede la revoca del contributo concesso agli interventi beneficiari delle risorse del «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» per i quali, dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG), risulti la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento, ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025. Il **comma 2** integra la disciplina recata dall'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, introdotta al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR. In particolare, la disposizione in esame aggiunge due commi con i quali, in coerenza con la finalità del citato articolo 18-*quinquies*, si prevede quanto segue.

Con il comma *2-ter* si prevede che per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del «Fondo per l'avvio delle opere indifferibili» (c.d. FOI), di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedano ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del FOI assegnata all'intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

Con il comma *2-quater* si prevede, inoltre, che le Amministrazioni centrali titolari comunichino trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. In aggiunta, la norma dispone che, alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del FOI non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrino nella disponibilità del medesimo Fondo.

Il **comma 3** modifica l'articolo 1, comma 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, specificando che, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, il Fondo di cui al medesimo comma possa essere ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati.

ART. 2 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale)

Comma 1. La disposizione, modificando l'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, prevede che una quota delle risorse del Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche è trasferita quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Comune di Venezia per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 11 milioni di euro per l'anno 2026, in favore degli interventi di realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela, assegnati con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208.

Comma 2. La disposizione, al fine di far fronte alla grave situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari, incrementa le risorse destinate al piano del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112.

Comma 3. La disposizione autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027 al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, prevedendo la relativa copertura finanziaria.

Commi 4-7 La disposizione incrementa le risorse al Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice di protezione civile), prevedendo uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2025 (**comma 4**) e disciplina i meccanismi di ripartizione delle risorse (**commi 5-7**). Tale disciplina è destinata ad operare nelle more di una riforma organica delle modalità di finanziamento e di utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo, funzionale ad assicurare adeguate risorse finanziarie per un efficiente concorso statale al finanziamento delle emergenze di rilievo regionale e al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, in relazione alle funzioni attribuite ai medesimi enti territoriali. In particolare:

I **commi 5-7** ripartiscono le risorse del Fondo di cui al comma 4, prevedendo che una quota del 40 per cento sia destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali; la rimanente quota del 60 per cento è destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018 citato, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Nello specifico, il **comma 6** prevede che la quota di cui al comma 5, lettera a) sia ripartita e trasferita in favore di ciascuna Regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonché dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del

13 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2022, n. 231. Sulla base dei criteri di cui al precedente periodo, la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Con successivo provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.

Il **comma 7**, con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera *b*), prevede che, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2022, n. 231, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento da destinare a ciascuna Regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure, nonché la relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale. In ogni caso, il procedimento di concessione del contributo è concluso con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Comma 8. Autorizza le risorse necessarie per lo svolgimento di grandi eventi sportivi.

Comma 9. La disposizione istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana». I criteri di assegnazione delle risorse del Fondo, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse, sono rinviati ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno. È inoltre previsto che al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi.

10. La disposizione stabilisce che, al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28/07/25 al 04/08/25 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatte salve le competenze e gli atti già adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al periodo successivo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonché le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori rispetto a quelle già previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. Si prevede, inoltre, che, al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria

delle predette attività, il Capo del Dipartimento della protezione civile operi in stretto raccordo con il Commissario straordinario, con il Prefetto di Roma, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi interessati. Inoltre, si prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvalga delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento di tali attività, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. La disposizione, infine, fa salve le attribuzioni del Prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità previste dal decreto in esame.

ART. 3 (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e città metropolitane)

Commi 1-5. Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa. Si prevede che in tale Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:

- a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- e) dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- f) dell'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Il **comma 2** prevede che nell'ambito di detto Fondo sia istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3.

Il **comma 3** prevede che, in relazione agli interventi descritti nell'apposito allegato, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente già avviate ai fini del successivo finanziamento.

Il **comma 4** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ogni anno si provvede alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli

obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Inoltre, è precisato che eventuali anticipi ricevuti dalle Amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti.

Il **comma 5** prevede che, con apposito decreto, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza. L'assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonché le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio.

Commi 6-11. L'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto un finanziamento pluriennale degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane per il quale, relativamente, tra l'altro, agli anni 2025-2029, è stata autorizzata la spesa di 275 milioni di euro annui.

I criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse, anche sulla base della consistenza della rete viaria, del tasso di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico, sono demandati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della medesima legge n. 205 del 2017, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al medesimo decreto è altresì affidato il compito di disciplinare le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

In attuazione delle predette previsioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 26 aprile 2022, n. 101, sono stati disciplinati i criteri di riparto delle predette risorse per gli anni dal 2025 al 2029 e le relative modalità di revoca.

Tale finanziamento è solo uno dei molteplici programmi di spesa destinati al finanziamento della manutenzione stradale della rete viaria degli enti territoriali. In particolare, le risorse impegnate per la viabilità locale per il periodo 2018 - 2022 risultano pari circa a 2,7 miliardi di euro, per il periodo 2023 - 2027 sono pari a 3,17 miliardi di euro e per il periodo 2028 - 2035 sono programmati ulteriori impegni di spesa pari a 4,04 miliardi di euro.

Ciascun finanziamento è ripartito attraverso Piani pluriennali approvati con successivi decreti ministeriali. All'attualità, a favore degli enti territoriali, risultano attivi ed in corso di erogazione risorse a valere su cinque distinti Piani di riparto, oggetto dei seguenti provvedimenti: decreto ministeriale 394 del 2021; decreti ministeriali n. 101, 125 e 141 del 2022; decreto ministeriale 2016 del 2024. In attuazione dei richiamati decreti ministeriali, gli enti beneficiari hanno predisposto dei Piani d'investimento che sono stati approvati dal MIT.

Con particolare riferimento al finanziamento di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017, si rappresenta che il corrispondente capitolo 7474, recante "*Contributi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane*" è stato recentemente oggetto di una rimodulazione delle risorse. Nel dettaglio, la legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 1, commi 527 e 540, ha disposto, oltre alla riduzione a titolo di *spending review* di 10 milioni di euro per il 2025 e di 5 milioni di euro per il 2026, una rimodulazione del predetto finanziamento in misura pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e una rimodulazione delle risorse stanziati dal 2029 al 2034, mentre l'articolo 7, comma 4-novies, del

decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha disposto un'ulteriore rimodulazione pari a 175 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Tali rimodulazioni sono state effettuate sulla base di valutazioni tecniche coerenti con le indicazioni di revisione sistematica e strutturale della spesa dei Ministeri risultanti dal quadro regolatorio di finanza pubblica, che richiamano le Amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di spesa per il comparto di appartenenza attraverso un'attività continuativa e sistematica di analisi e valutazione di utilizzo delle risorse, finalizzata a verificare, per ciascun stanziamento, lo stato di attuazione degli interventi proposti e i risultati conseguiti e a prospettare le possibili alternative rimodulazioni della spesa.

Le medesime valutazioni tecniche sono sottese alla disposizione in esame, la quale, al fine di sostenere le esigenze di potenziamento della manutenzione della rete stradale di province e città metropolitane secondo criteri di efficienza e tempestività nella realizzazione degli interventi, opera un'ulteriore rimodulazione delle risorse, accompagnando detta rimodulazione alla previsione di meccanismi di verifica del rispetto dei cronoprogrammi.

In coerenza con tale finalità, il **comma 6** dispone il reintegro pressoché integrale, per un importo complessivo di 350 milioni di euro, delle risorse oggetto di riduzione per gli anni 2025 e 2026. In considerazione dell'esigenza di anticipare il monitoraggio della spesa fin dal momento di liquidazione delle prime rate del finanziamento e del tempo stimato di assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti destinatari dei finanziamenti (sulla base delle informazioni ricavabili dalla banca dati dell'Amministrazione BDAP, non risultano infatti avviate procedure di evidenza pubblica nella quasi totalità di province e città metropolitane rispetto agli stanziamenti previsti a legislazione vigente dal programma di spesa), tale importo è ripartito in 47,5 milioni di euro per il 2025 e 302,5 milioni di euro per il 2026.

Al fine di consentire il tempestivo avvio dell'attività manutentiva della rete viaria, il **comma 7**, mediante rinvio all'**Allegato 2**, provvede al riparto delle risorse da assegnare per gli anni 2025-2028 a ciascuna provincia e città metropolitana. Il predetto riparto è operato sulla base dei criteri già previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 26 aprile 2022, n. 101, tenuto conto della rimodulazione dell'autorizzazione di spesa prevista dal **comma 6**. In coerenza con la logica acceleratoria degli affidamenti funzionali alla realizzazione degli interventi di manutenzione, nelle more dell'adozione del decreto di cui al successivo **comma 8**, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto.

Il **comma 8** prevede, entro quarantacinque giorni, l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al solo fine di recepire, con riferimento alle annualità 2025-2028, le seguenti modifiche al decreto n. 101 del 2002:

- l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, tenuto conto delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente, nonché le procedure di programmazione degli interventi in coerenza con le scadenze di erogazione delle risorse previste dalla lettera b) (**lettera a**));
- la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse, nella logica dei predetti meccanismi di verifica dei cronoprogrammi, secondo specifici criteri analiticamente dettagliati nella relazione tecnica (**lettera b**):

Ai sensi del **comma 9**, si prevede che le risorse rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio della procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025, per la mancata aggiudicazione dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ovvero per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati, sono accertate e revocate

con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 giugno 2026, per essere destinate ad incrementare il «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni» di cui all'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Le risorse oggetto di revoca devono essere riversate dall'ente territoriale destinatario, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 10** reca la copertura finanziaria.

Il **comma 11** prevede che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8 dovrà provvedere alla verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca. Si ricorda che con il predetto decreto è stata ripartita, per gli anni dal 2020 al 2024, una somma di 995 milioni di euro per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane. Il **comma 12** prevede che le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 siano destinate prioritariamente, fino all'importo di 200 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 4 (Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici)

Comma 1. La disposizione è volta a prorogare il termine di operatività degli Uffici speciali per la ricostruzione del Comune dell'Aquila e dei Comuni del cratere, allo stato avente come scadenza il 31 dicembre 2025.

Al **comma 2**, si consente l'accesso alla detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, alla condizione che il beneficio sia fruito mediante l'opzione per lo sconto in fattura del valore delle prestazioni e cessione del credito corrispondente, ai sensi dell'articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Al **comma 3**, si proroga al 2026 la deroga al generale divieto di esercizio delle opzioni alternative alla detrazione ("sconto in fattura" e "cessione del credito") di cui all'art. 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo dell'art. 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria.

La disposizione di cui al **comma 5**, è volta a prorogare per l'anno 2025 le esenzioni IRES, IRAP, IMU e contributive di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, già estese all'annualità 2024 dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Si prevede altresì, che la concessione delle agevolazioni è effettuata, al pari che nell'anno 2024, secondo la medesima disciplina richiamata dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter.

ART. 5 (Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore)

Commi 1 e 2. Le disposizioni, in analogia con quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, prevedono l'accantonamento di una quota annua pari a 5 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinate al perseguimento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Le suddette risorse sono assegnate in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico. L'individuazione di tali strutture è demandata ad apposito decreto del Ministro della salute.

Comma 3. La disposizione si rende necessaria, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede della Conferenza dei servizi relativa al primo scrutinio 2025, per poter effettuare con esito positivo la Conferenza dei servizi relativa ai successivi scrutini per la prestazione c.d. Ape sociale.

Sulla base di valutazioni derivanti dai predetti elementi si rende, infatti, necessario un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla predetta prestazione per 55 milioni di euro per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027 e per 50 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative ai successivi scrutini del 2025. Infatti, sulla base dei primi elementi relativi al primo scrutinio del 2025, si rileva, oltre a una ricomposizione dell'importo medio del costo, un incremento delle domande accolte che porta a valutare un complessivo accoglimento per il 2025 di circa 22.400 domande rispetto alle stimate circa 17.400 del 2024.

Comma 4. Prevede la copertura finanziaria del rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla prestazione c.d. ape sociale per gli accessi 2025 di cui al comma 3.

Comma 5. La disposizione intende incrementare la dotazione del fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale degli enti del Terzo settore, in ragione del costante, notevole sovrannumero, rispetto all'ammontare delle risorse disponibili, delle domande di accesso al fondo medesimo presentate dagli enti potenziali beneficiari.

Comma 6. La disposizione interviene sull'articolo 96 del Codice del terzo settore, al fine di incrementare le risorse finanziarie occorrenti per la remunerazione dei soggetti autorizzati ad effettuare i controlli sugli enti del terzo settore (ETS), ai sensi dell'articolo 93 del medesimo codice.

Comma 7. La disposizione, nell'ambito delle risorse già disponibili presso il Fondo di garanzia per le PMI, è volta a destinarne una quota alla sezione speciale di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n.145, cui possono accedere gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

ART. 6 (Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli)

Il **comma 1** posticipa al 2026 l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025). L'articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2025 ha previsto a partire dall'anno 2025 un parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri di due o più figli. L'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l'esonero non spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023,

n. 213. L'esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

Il **comma 2** prevede, per l'anno 20205, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo 1, comma 219, per la medesima platea di cui alla predetta norma, il riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro o frazione dello stesso dell'anno 2025 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno. La somma esente da contribuzione e imposte non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall'INPS per una sola gestione previdenziale.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria.

ART. 7 (Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici)

La disposizione è diretta a consentire la chiusura delle procedure per il riconoscimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della quota di *pay-back* per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

In proposito si rappresenta che, ai sensi della vigente normativa, l'importo complessivo che le Aziende fornitrici di dispositivi medici erano chiamate a erogare alle regioni e province autonome a titolo di *pay-back*, come determinato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, risultava pari a circa 2.085 milioni di euro.

Anche in relazione al rilevante contenzioso attivato dalle Aziende fornitrici di dispositivi medici, per effetto del quale alle regioni e alle province autonome non sono state erogate le risorse loro spettanti, l'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo statale, con una dotazione pari a 1.085 milioni di euro, il 52 per cento del totale del *pay-back*. Le risorse del Fondo sono state versate alle regioni e alle province autonome nel corso dell'anno 2023.

Il citato articolo 8 ha conseguentemente disposto la riduzione dell'onere a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, nell'importo residuo di circa 1.000 milioni di euro, che tuttavia allo stato non è stato erogato, anche in relazione al protrarsi del suddetto contenzioso.

Con la disposizione in argomento, rispetto ai richiamati circa 1.000 milioni di euro si prevede:

- a) che le aziende siano chiamate a versare una quota ulteriormente ridotta, pari al 25 per cento dell'importo originario, in valore assoluto pari a circa 520 milioni di euro;
- b) un ulteriore intervento statale per 360 milioni di euro, tramite l'istituzione di un Fondo, le cui risorse sono da erogare alle regioni ed alle province autonome.

In tali termini, le regioni e le province autonome sono chiamate a farsi carico dei residui 120 milioni di euro, pari a circa il 5,8 per cento dell'importo complessivo, all'interno degli equilibri dei propri bilanci sanitari.

Nel dettaglio, la disposizione al **comma 1**, disciplina il pagamento, in favore delle regioni e delle province autonome, dell'importo ridotto da parte delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, in misura pari al 25 per cento della quota indicata nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. La disposizione, inoltre, in caso di mancata erogazione della quota ridotta, conferma l'obbligo per le regioni e province autonome di compensare il credito maturato con le aziende inadempienti, con i debiti derivanti dall'acquisto di nuovi dispositivi.

Il **comma 2** prevede che le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale versamento degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ovvero il recupero delle somme tramite l'applicazione della prevista compensazione tra debiti e crediti.

Il **comma 3** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il citato Fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 4** disciplina il riparto del Fondo e le modalità di erogazione dello stesso.

Il **comma 5** prevede che in relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

Il **comma 6** prevede un rafforzamento della governance del settore dei dispositivi medici, richiamando la normativa già introdotta dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e disponendo che per le attività richiamate dalle predette norme il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas).

Infine, il **comma 7** prevede la copertura degli oneri derivanti dalla disposizione.

ART. 8 (Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

L'articolo 1, comma 661 e successivi, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha istituito un'imposta sul consumo delle bevande analcoliche contenenti edulcoranti aggiunti, denominate "bevande edulcorate".

L'efficacia delle disposizioni in questione, più volte differita, è stata da ultimo fissata al 1° luglio 2025 dall'articolo 9-bis, comma 7, lett. b), del decreto-legge del 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67.

In tale contesto normativo, con la disposizione si intende differire l'efficacia delle disposizioni relative al tributo sopra menzionato al 1° gennaio 2026.

ART. 9 (Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta)

La disposizione, al comma 1, modifica l'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, al fine di rendere conforme la normativa nazionale alla disciplina europea.

In particolare, l'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/542, per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto prevede che gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi, tra gli altri, all'articolo 1, punto 20) della direttiva medesima.

Il citato articolo 1, punto 20) della direttiva (UE) 2022/542 modifica l'articolo 316, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE prevedendo che: *"A condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo, gli Stati membri accordano ai soggetti passivi-rivenditori il diritto di optare per l'applicazione del regime del margine alle operazioni seguenti:*

- a) la cessione di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato che hanno essi stessi importato;*
- b) la cessione di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti dall'autore o dai suoi aventi diritto;*
- c) la cessione di oggetti d'arte che sono stati loro ceduti da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore".*

Rispetto alla precedente formulazione, l'art. 316 della direttiva IVA, così come modificato dalla direttiva (UE) 2022/542, prevede l'inserimento della condizione secondo la quale i soggetti passivo-rivenditori possono applicare il regime del margine alle suddette operazioni a condizione che non sia stata applicata una aliquota IVA ridotta agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo. Pertanto, qualora sia stata applicata l'aliquota IVA ridotta alle suddette operazioni, l'IVA dovrà essere assolta nei modi ordinari.

La disposizione in illustrazione, dunque, integra l'articolo 36, comma 2 del citato decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, al fine di prevedere tale condizione applicativa, in base alla quale i soggetti che esercitano il commercio di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione possono applicare il regime del margine a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo, rendendo la disposizione nazionale conforme alla direttiva (UE) 2022/542.

Lo schema normativo in esame, al comma 2, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento in modo esteso per tutte le operazioni relative agli oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, individuati dalle lettere a), b) e c) della Tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Tale intervento integra la modifica del regime del margine per tali beni di cui al comma 1 della disposizione in illustrazione, in linea con il trattamento agevolato previsto per le cessioni dei suddetti beni nei principali Paesi europei, come la Francia (che ha introdotto l'aliquota IVA del 5,5 per cento per le operazioni relative a tali beni) e la Germania (che ha introdotto l'aliquota IVA del 7 per cento per le operazioni relative a tali beni). Il trattamento agevolato previsto dalla norma in illustrazione, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta su tali beni è finalizzato, dunque, a sostenere le imprese italiane del settore artistico italiano, garantendo la competitività del mercato dell'arte italiano.

La normativa nazionale vigente prevede, infatti, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento per le importazioni di oggetti d'arte, di antiquariato, nonché per gli oggetti d'arte ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (numero 127-*septiesdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al d. P. R. n. 633 del 1972). Al di fuori di queste ipotesi agevolate, le cessioni di oggetti d'arte scontano l'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

In particolare, la norma risulta in linea con la direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), come modificata dalla direttiva (UE) 2022/542 per quanto riguarda le aliquote IVA ridotte che ha abrogato l'articolo 103 della direttiva IVA e ha previsto che gli Stati, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nei limiti previsti dalla direttiva medesima, possono applicare aliquote IVA ridotte alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato (articolo 3, par. 1 della direttiva (UE) 2022/542; punto 26) dell'Allegato III); le aliquote ridotte non si applicano alle cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato cui si applica il regime speciale per i beni d'occasione e gli oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato di cui al titolo XII, capo 4 (art. 98-*bis* della citata direttiva IVA).

Si rappresenta, infine, che la legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, nel dettare i principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto, all'articolo 7, comma 1, lettera e), prevede la riduzione dell'aliquota IVA applicabile all'importazione di opere d'arte, in linea con la direttiva (UE) 2022/542, e l'applicazione di tale aliquota ridotta anche alle cessioni dei medesimi beni.

L'individuazione dell'aliquota applicabile dovrà essere determinata tenendo conto anche della rivisitazione della struttura e del livello delle aliquote, secondo quanto previsto dalla lettera c) del

medesimo articolo 7, che prevede di “razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell’IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell’Unione europea”.

La norma in esame, al **comma 2**, abroga, dunque, il numero 127-*septiesdecies* della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativa ai beni e servizi assoggettabili ad aliquota del 10 per cento, relativo a “oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari;”.

La soppressione del suddetto numero 127-*septiesdecies*) è motivata dall’introduzione, con la norma in esame, dell’aliquota del 5 per cento, applicabile in modo esteso, alle operazioni concernenti gli oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione.

Per le medesime ragioni di coordinamento e sistematiche, dal momento che l’intervento normativo in esame dispone l’applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento su tutte le operazioni concernenti i suddetti beni, lo schema normativo in parola, al comma 1, lettera b) prevede l’abrogazione dell’articolo 39 del decreto-legge n. 41 del 1995. Tale ultima disposizione rubricata “Aliquota” e inserita nella Sezione II “Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione” del citato decreto-legge n. 41 del 1995, prevede che “A decorrere dal 1° aprile 1995, per le importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, nonché per le cessioni degli oggetti d’arte, di cui alla lettera a) dell’allegato stesso, effettuato dagli autori, o dai loro eredi o legatari, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 10 per cento.”.

ART. 10 (Misure urgenti per l’adeguamento della normativa MiCAR)

La disposizione modifica l’articolo 45 del decreto legislativo n. 129/2024, che ha recepito a livello nazionale il Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) al fine di:

1. estendere il regime transitorio previsto per i VASP (*Virtual Asset Service Providers*) iscritti al registro OAM fino al 30 giugno 2026 a condizione che presentino istanza di autorizzazione entro il 30 dicembre 2025 (modifiche ai commi 1 e 4);
2. consentire ai VASP iscritti di continuare ad operare in Italia anche qualora un soggetto appartenente al medesimo gruppo societario richieda l’autorizzazione in un altro Stato membro (cfr. nuovo comma 1-*bis* e modifica al comma 2);
3. adeguare i termini previsti per gli adempimenti, in capo ai VASP, relativi ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114 o all’ordinata chiusura dei rapporti; alla trasmissione per via telematica dei dati nonché i termini di decorrenza della conservazione dei dati (modifiche ai commi 5, 6, 7).

Le ragioni di tali modifiche sono dovute al sopraggiungere di alcune criticità emerse in prossimità della prima scadenza dell’attuale regime transitorio (30 giugno 2025).

In particolare, la Commissione europea ha sollevato la questione relativa alla interconnessione dei servizi per le cripto-attività MiCAR che hanno a oggetto *e-money tokens* (EMT) con i servizi di pagamento PSD2, in considerazione della duplice natura degli EMT di cripto-attività e di fondi. La Commissione ha chiesto all’EBA di predisporre, in cooperazione con l’ESMA, una *opinion* sul rapporto tra i due plessi normativi, che potrebbe comportare per gli operatori la necessità di essere autorizzati anche come prestatori di servizi di pagamento (PSP) o in alternativa operare in partnership con un PSP già autorizzato. Tale *opinion* non è ancora stata pubblicata e, pertanto, gli operatori potrebbero essere costretti, a poche settimane dalla prima scadenza del transitorio, a rivedere le

istanze in corso di preparazione per adeguarle a un *framework* normativo più complesso e con requisiti più severi di quelli originariamente attesi. Una volta adottata l'*opinion*, le Autorità nazionali saranno chiamate a valutarne le implicazioni anche in relazione agli aspetti specifici del diritto nazionale e a organizzarsi, in tempi brevi, per fornire al mercato indicazioni operative per la presentazione delle istanze.

In tale contesto di incertezza, la modifica *sub* 1) consentirebbe ai VASP un adeguato lasso temporale per conformarsi agli eventuali obblighi aggiuntivi della PSD2. Inoltre, renderebbe il regime nazionale maggiormente allineato a quello previsto da numerosi altri Stati membri, scongiurando situazioni che potrebbero portare all'interruzione dell'operatività nei confronti della clientela, in ragione della riferita asimmetria.

La modifica *sub* 2) si rende necessaria per evitare che alcuni operatori in cripto-attività appartenenti a gruppi internazionali attualmente articolati su molteplici entità stabilite nelle giurisdizioni di riferimento presentino una pluralità di istanze in diversi Stati membri, con conseguenti aggravii in termini amministrativi e possibili conflitti decisori tra le diverse Autorità nazionali.

La modifica *sub* 3) è conseguenza diretta dei punti precedenti.

ART. 11 (Misure urgenti in materia di antiriciclaggio)

La disposizione in esame introduce modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (comma 1) e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (comma 2), volte ad allineare la normativa nazionale agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal FAT/GAFI, nel febbraio 2012, e successivamente aggiornati nel 2024.

In particolare, le modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2007, introdotte al comma 1, lettera *a*), sono volte a uniformare l'ordinamento al requisito della raccomandazione 8 del FATF/GAFI che richiede ai Paesi di intraprendere, ove opportuno, programmi per sensibilizzare e approfondire la consapevolezza degli enti previsti all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sulle potenziali vulnerabilità degli stessi all'abuso per finalità di finanziamento del terrorismo. A tale fine l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 109 del 2007 viene integrato prevedendo che il Comitato di sicurezza finanziaria sia il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti non profit e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti previsti all'articolo 4 del codice del Terzo settore.

Il comma 1, lettera *b*), modifica l'articolo 4-*bis* del decreto legislativo n. 109 del 2007, prevedendo, in attuazione della raccomandazione 6 del FATF/GAFI, la procedura da seguire da parte delle Autorità italiane quando si indirizza una richiesta di congelamento a uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel dettaglio, la raccomandazione 6 prevede che, nel richiedere a un altro Paese di dare effetto alle azioni avviate nell'ambito dei meccanismi di congelamento implementati ai sensi della risoluzione 1373/2001 del Consiglio, il Paese che avvia la procedura di congelamento dovrebbe fornire quanti più dettagli possibili sulla designazione proposta e, in particolare, informazioni identificative sufficienti a consentire l'identificazione accurata e certa di persone ed entità e informazioni specifiche a supporto della determinazione che la persona o l'entità soddisfa i criteri pertinenti per la designazione.

Il comma 2, lettere *a*), n. 1), e 4), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *h*), introduce modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in attuazione delle raccomandazioni 1 e 12 del FATF/GAFI.

In particolare, la Raccomandazione 1 del GAFI prevede che gli Stati debbano identificare e valutare il rischio di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Si precisa, che il rischio in esame si riferisce alla potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Ciò premesso, le modifiche in esame, in linea con la suddetta raccomandazione del GAFI, sono volte ad attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria il compito di analizzare e valutare il rischio di mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, che riguardano l'Italia e correlativamente ad adeguare le procedure di analisi e mitigazione dei rischi, già in capo ai soggetti obbligati per quanto riguarda i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al rischio di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera *a*), numero 2), e lettera *c*), numero 4), sono volte specificatamente a consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze la possibilità di integrare il novero dei paesi terzi ad alto rischio. Al Ministero dell'economia e delle finanze viene, infatti, attribuito il potere di identificare con proprio decreto, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, Paesi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli già individuati dalla Commissione europea.

Al comma 2, lettera *a*), numeri 1), 2), e 4), sono allineate alle Raccomandazioni del FATF/GAFI le definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *bb*), *p*) e *oo*), del decreto legislativo n. 231 del 2007. Il comma 2, alle lettere *a*), n. 3) e 5), *l*), *m*) e *n*), esercita l'opzione attribuita agli Stati membri dall'articolo 45 (9) della direttiva (UE) 2015/849, come modificato dal regolamento (UE) 2023/1113 sulle informazioni che accompagnano i trasferimenti di fondi e di determinate cripto-attività (TFR), attuato nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 204 del 2024. La citata disposizione unionale consente agli Stati membri di richiedere non solo agli istituti di moneta elettronica e ai prestatori di servizi di pagamento, ma anche ai prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), con sede in altro Stato membro, stabiliti in forme diverse dalle succursali, di nominare un punto di contatto centrale nel loro territorio. Tale punto di contatto centrale garantisce, per conto del soggetto che opera su base transfrontaliera, il rispetto delle norme AML/CFT e agevola la supervisione da parte dei supervisori, anche fornendo a questi ultimi documenti e informazioni su richiesta. L'obiettivo della disposizione in esame è, quindi, rafforzare i presidi AML/CFT rispetto ai CASP con sede in un altro Stato membro che operano sul territorio nazionale senza succursali. Pertanto, esercitando la predetta opzione, la disposizione garantisce i necessari interventi di adeguamento della normativa nazionale vigente, con riferimento al decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Nel dettaglio, il comma 2 lettera *a*), n. 3), modifica l'articolo 1, comma 2, lettera *ii*), del decreto legislativo n. 231 del 2007 relativo alla definizione di punto di contatto centrale, al fine di ricomprendere anche il punto di contatto centrale nominato dai CASP con sede in altro Stato membro.

Il comma 2 lettera *a*), n. 5), inserisce all'interno del decreto legislativo n. 231 del 2007, la nuova definizione di «sportelli automatici per le cripto-attività» di cui al regolamento (UE) 1113/2024.

Il comma 2, lettera *d*), modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007 al fine di ampliare le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del comitato di sicurezza finanziaria già concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di

attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera g), modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 231 del 2007, al fine di prevedere l'applicabilità di tale disposizione sia agli Stati membri che anche a quelli non UE.

Il comma 2, lettera h), inserisce il nuovo articolo 16-ter nel decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale formalizza l'attribuzione in capo al comitato di sicurezza finanziaria di competenze già di fatto esercitate in materia di analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera i), modifica l'articolo 27, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 231 del 2007 integrando il novero delle condizioni in presenza delle quali può essere ammessa l'adeguata verifica tramite terzi infra-gruppo.

Il comma 2, lettera l), novella il decreto antiriciclaggio con l'inserimento dell'articolo 45-bis. La nuova disposizione in esame prevede l'obbligo dei CASP aventi sede in altro Stato membro e stabiliti sul territorio della Repubblica senza succursale, che si avvalgono di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività o di altre infrastrutture, inclusi gli sportelli automatici, di designare un punto di contatto centrale in Italia. Tale obbligo si applicherà a partire dall'adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2015/849. La disposizione, in linea con l'evoluzione del quadro normativo AML/CFT, tiene conto, di quanto stabilito dall'articolo 45 della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dal TFR, dall'articolo 41 della direttiva (UE) 2024/1640 e dal considerando (27) del regolamento (UE) 2024/1624. Rileva, inoltre, il livello elevato di rischio ML/TF associato al comparto delle cripto-attività oggetto di valutazione nell'ambito del *National Risk Assessment*.

Il comma 2 lettera m), in linea con l'inserimento dell'articolo 45-bis al decreto legislativo n. 231 del 2007 (che stabilisce l'obbligo di istituire un punto di contatto centrale per i prestatori di servizi di cripto-attività), modifica la rubrica del Capo V del Titolo II, rinominandola «Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività».

Il comma 2, lettera n), modifica l'articolo 62 del decreto legislativo n. 231 del 2007, estendendo le sanzioni previste in caso di mancata istituzione del punto di contatto centrale da parte degli IMEL e PSP anche all'ipotesi di mancata istituzione del punto di contatto centrale da parte dei CASP.

ART. 12 (Modifiche all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici)

La norma è volta a precisare l'ambito applicativo della disposizione, che in assenza di questo intervento potrebbe ritenersi esteso a qualsivoglia strumento di pagamento elettronico diverso dai bonifici, ivi incluso l'articolato e specifico mondo dei pagamenti da e verso la pubblica amministrazione (pagamenti eseguiti tramite deleghe F24/I24 e pagamenti gestiti tramite piattaforma PagoPA), ambito ben diverso da quello del commercio, così impattando su qualsiasi tipologia di servizio e canale dispositivo oggi messi a disposizione della clientela, con criticità operative rilevanti sui prestatori dei servizi di pagamento e gli altri operatori di mercato che gestiscono tali servizi. Si prevede, pertanto, che la disposizione trovi applicazione per i pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

ART. 13 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

La disposizione interviene sull'articolo 7, comma 1, della legge 13 maggio 1983, n. 197. Tale disposizione ha consentito di individuare i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti (CDP) sino alla sua trasformazione in società per azioni, avvenuta nel 2003 con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con l'entrata in vigore del citato decreto-legge e la nuova configurazione del CdA rimessa alle disposizioni statutarie della società, l'art. 7, comma 1, legge 197/2003 ha assunto una diversa funzione. Esso infatti individua, alle lettere c), d) e f) i cinque componenti di diritto del Consiglio che intervengono, ai sensi dell'art. 5, comma 10, del citato decreto-legge, per l'amministrazione della gestione separata di cui all'art. 5, comma 8, del decreto-legge. In particolare, alla lettera d) si prevede la partecipazione al Consiglio di amministrazione del Direttore generale del Tesoro.

La modifica in esame integra la composizione del Consiglio di Amministrazione, nella sua configurazione allargata per l'amministrazione della gestione separata, alla figura del direttore generale dell'economia. In particolare, in considerazione della recente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e della istituzione del Dipartimento dell'Economia (avvenuta con DPCM n. 125 del 26 luglio 2023), al quale sono state assegnate competenze già affidate al Dipartimento del tesoro, la disposizione in esame prevede l'integrazione del cda, tra i componenti di diritto per la gestione separata, anche alla figura del direttore generale dell'economia.

ART. 14 (Disposizioni urgenti in materia di turismo)

Il **comma 1**, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, autorizza - relativamente agli anni 2025, 2026 e 2027 - la spesa per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi (c.d. *staff house*). Per "staff house" si intendono precisamente gli alloggi forniti da un datore di lavoro ai propri dipendenti, finalizzati a garantire un'adeguata sistemazione abitativa durante il periodo di prestazione lavorativa. Le staff house, infatti, possono essere strutture temporanee o permanenti, destinate ad accogliere i lavoratori impiegati stabilmente o stagionalmente. La disposizione in esame è volta a migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali per le categorie e per i territori interessati.

Il problema dell'accesso ad alloggi a prezzi accessibili per i lavoratori del turismo è peraltro aggravato nelle aree con picchi di flussi turistici o con alta densità turistica, dove i costi delle locazioni diventano particolarmente elevati, di fatto impedendo loro di accettare offerte di lavoro laddove non dispongano di una diversa soluzione abitativa. Il tema, peraltro, si inserisce in un problema ben più ampio, socialmente diffuso a livello europeo, riguardando non soltanto le categorie di cittadini con il reddito più basso, ma anche una parte più ampia della società, a causa di una serie di fattori, tra cui l'aumento della domanda di alloggi nelle aree urbane, l'aumento dei costi delle abitazioni, la carenza di offerta abitativa, l'invecchiamento del parco immobiliare, le disparità economiche regionali.

Per questo nel 2026 la Commissione europea ha in programma di presentare un piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili per integrare le politiche e le iniziative degli Stati membri e dei governi

regionali e locali in materia di alloggi, nel rispetto del principio di sussidiarietà nel settore dell'edilizia abitativa e tenendo conto dei vari interessi delle numerose parti coinvolte.

Tra le principali iniziative previste, la Commissione ha intenzione di rivedere le proprie norme in materia di aiuti di Stato, mantenendo la promessa di facilitare il finanziamento dell'efficienza energetica e di alloggi economicamente accessibili.

La disposizione in commento, quindi, si inserisce pienamente in questo contesto dove l'intervento pubblico risulta necessario a sostenere la vita anche attiva delle persone.

Inoltre, la stessa consentirà, in primo luogo, di potenziare il sistema degli alloggi destinati ai dipendenti delle attività turistico-ricettive, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, fornendo un aiuto concreto agli imprenditori del settore, e, in secondo luogo, di generare una maggiore attrattività per la forza lavoro, con particolare riferimento all'occupazione giovanile.

In questo modo, nel breve periodo, si ottimizzeranno gli strumenti a disposizione delle imprese, mentre, nel medio periodo, si consentirà di stimolare il rilancio strategico del settore attraverso una maggiore capacità competitiva delle imprese e una maggiore attrattività dell'offerta.

Il **comma 2** stabilisce che le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria.

Il **comma 4**, demanda la fase attuativa a un apposito decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, con cui sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori del comparto turistico ricettivo di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto in commento sono inoltre definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle medesime risorse. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Si specifica che il vincolo di destinazione quinquennale è posto a favore del complesso dei lavoratori dell'azienda ed è riferito sia all'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori interessati, sia all'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi. Il vincolo di destinazione dell'immobile è da intendersi, dunque, riferito alla platea dei lavoratori, e non ad un singolo lavoratore, alle dipendenze delle imprese del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che nell'arco della suddetta forbice temporale quinquennale fruiscono degli immobili oggetto dei contributi di cui al comma 1.

L'erogazione dei contributi avverrà nel pieno rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, relativamente ai contributi per il sostegno dei costi di locazione, l'erogazione avverrà, nel rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato Testo rilevante ai fini del SEE, alle condizioni e limiti in esso applicabili. Relativamente ai contributi per il sostegno per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi, l'erogazione avverrà nel rispetto del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alle condizioni e limiti in esso applicabili. In particolare, le disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 richiamate sono gli articoli 14, 15 e 16, con riguardo agli aiuti a finalità regionale, gli articoli 17 e 18, con riguardo agli aiuti alle PMI, e gli articoli 36, 38-bis e 41, con riguardo agli aiuti per la tutela ambientale.

Comma 5. L'intervento normativo si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, che ha sancito l'irrelevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto.

Nello specifico, si rappresenta che tale articolo prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio, case mobili, *maxicaravan* e similari) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 incrementa - dalla medesima data del 1° gennaio 2025 - il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell'85% e del 55% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto. I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l'attività di monitoraggio. Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, il comma 3 prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 giugno 2025, presentino:

- atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante "Semplificazione delle procedure catastali"), per l'aggiornamento della mappa catastale;
- atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.

L'odierno intervento normativo proroga dal 15 giugno 2025 al 15 dicembre 2025 il termine entro cui gli intestatari catastali di cui sopra devono presentare i suddetti atti di aggiornamento, con la precipua finalità di superare le difficoltà interpretative finora riscontrate, arrivando a garantire l'uniforme applicazione della disciplina a livello nazionale in tempi idonei a rispettare il termine finale. La suddetta proroga, comunque, non incide ai fini della rideterminazione delle rendite catastali, la quale, ai sensi del comma 6, ha effetto dal 1° gennaio 2025.

Tale proroga permetterebbe, da una parte, alle Direzioni regionali/Uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate di uniformarsi nelle procedure di applicazione della nuova normativa, nonché, dall'altra, agli intestatari catastali di seguire un indirizzo interpretativo unitario a livello nazionale e quindi di indicare in maniera puntuale, coerente ed uniforme i beni da ricomprendere e stimare ai fini della presentazione degli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene ineludibile e improcrastinabile differire il termine entro il quale gli intestatari catastali *de quibus* devono presentare i suddetti atti di aggiornamento.

Commi 6 e 7. Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento al sostegno agli investimenti nel settore turistico. L'odierno intervento normativo si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge *de quo*, estendendo il termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Rotativo Imprese (FRI) dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, chiarendo, altresì, che il nuovo termine si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Il suddetto Fondo Rotativo è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito e gli investimenti di media dimensione nel settore turistico per le piccole e medie imprese, con una riserva del 50% per gli investimenti green, i cui soggetti beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici ed i parchi tematici.

L'estensione del termine, in ossequio ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità, assicurando parità di trattamento tra i beneficiari, si rende necessaria per consentire una più efficace attuazione degli interventi previsti, tenuto conto delle difficoltà operative e dei ritardi accumulati da molte imprese beneficiarie a causa di fattori esogeni, quali l'aumento dei costi delle materie prime, la carenza di manodopera specializzata e i ritardi nelle forniture. L'inclusione dei procedimenti amministrativi pendenti, inoltre, garantisce uniformità di trattamento e certezza giuridica, evitando disparità tra soggetti beneficiari in fasi diverse del processo autorizzativo. Al 30 maggio 2025 risultano già presentate 477 istanze in risposta al primo bando di cui 218 ammesse, per 205 decreti emanati e 13 *iter* in corso in attesa della delibera bancaria. Relativamente al secondo bando sono state presentate 350 istanze di cui 159 ammesse, per 69 decreti già emanati e 90 con *iter* in corso per la acquisizione della delibera bancaria.

Mediante l'intervento normativo in esame si produrrebbero, conseguentemente, i seguenti effetti attesi:

- Maggiore flessibilità per le imprese nel completamento degli investimenti.
- Riduzione del rischio di revoca dei contributi per cause non imputabili ai beneficiari.
- Accelerazione della spesa e miglioramento della capacità di assorbimento delle risorse PNRR.
- Chiarezza normativa per le amministrazioni coinvolte nella gestione dei procedimenti.

ART. 15 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)

Comma 1. L'articolo 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 consente alle Regioni titolari della gestione di programmi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2014-2022 di rimodulare i rispettivi programmi elevando fino al massimo consentito dalle pertinenti normative unionali le percentuali di cofinanziamento del FEASR, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

La disposizione in esame, con le modifiche apportate all'articolo 1, commi 559 e 560, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse FEASR residue allocate sul PNSR 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.

Con tale obiettivo, si consente all’Autorità di gestione nazionale del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022 (PNSR) e Rete Rurale Nazionale, di incrementare il tasso di partecipazione dell’Unione europea (fino ai massimi previsti dalla normativa UE) riducendo, di conseguenza, l’ammontare del cofinanziamento statale allocato sul medesimo programma.

Affinché la Commissione europea possa autorizzare la riduzione del cofinanziamento nazionale anche dal PNSR 2014-2022 è opportuno che le risorse già a carico del Fondo di rotazione, detratte dal cofinanziamento, vengano contestualmente riallocate allo stesso programma come aiuti nazionali aggiuntivi.

La disposizione assume carattere di necessità e urgenza in considerazione del fatto che il 31 dicembre 2025 rappresenta il termine ultimo entro il quale devono essere impegnate e spese le risorse residue relative alla programmazione FEASR 2014-2022. Il mancato utilizzo entro tale data comporterebbe la perdita definitiva di tali risorse, con conseguente danno economico e operativo per il sistema di sviluppo rurale nazionale. Pertanto, è indispensabile adottare tempestivamente tali misure che consentano di massimizzare l’assorbimento delle risorse FEASR residue, garantendo così la piena realizzazione degli interventi previsti e l’ottimizzazione delle risorse comunitarie disponibili, evitando sprechi e inefficienze.

Comma 2. La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per l’innovazione in agricoltura, istituito dall’articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di promuovere l’innovazione nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttività e la competitività del comparto primario, nonché di favorire la modernizzazione delle imprese agricole.

Comma 3. La disposizione incrementa la dotazione del Fondo per il sostegno della filiera suinicola di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati.

ART. 16 (Misure per la funzionalità dell’Istituto Italiano di Ricerca sull’intelligenza artificiale per l’industria)

La disposizione modifica l’articolo 62-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, prevedendo misure per implementare la funzionalità dell’Istituto Italiano di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale per l’Industria. In particolare, il **comma 1** prevede l’istituzione della fondazione Istituto italiano di ricerca sull’intelligenza artificiale per l’industria, di seguito anche “fondazione”, competente sui temi dell’intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un’infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell’intelligenza artificiale. Stabilisce che sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Si prevede, inoltre, che la fondazione possa avvalersi anche della collaborazione di esperti di organizzazioni internazionali e che il contributo previsto dal comma 8 dell’articolo 62-*bis* sia erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali.

Il **comma 2** stabilisce che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, si provvede all’aggiornamento dello statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Prevede, inoltre, che, nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza, di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2024, è comunque integrato da un membro designato dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il **comma 3** reca la clausola di invarianza finanziaria.

ART. 17 (Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

Il **comma 1** estende la disponibilità delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. Il fondo di cui trattasi ha carattere rotativo ed è destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli dell'Unione europea nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Le disponibilità del fondo medesimo sono già state estese, con l'articolo 1, comma 463, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti nell'America centrale o meridionale oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano nell'America centrale o meridionale ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, investimenti per il rafforzamento patrimoniale nonché investimenti per innovazione tecnologica, digitale, ecologica e investimenti per la formazione del personale.

Per l'individuazione dei requisiti di accesso ai finanziamenti si fa rinvio al comma 465 della normativa richiamata, che si intendono così riferiti anche all'India, Si applica altresì la previsione di cui al secondo periodo del medesimo comma 463, che ammette il cofinanziamento a fondo perduto.

Il **comma 2** prevede che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1.

Il comma 3 estende l'ambito di applicazione dell'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che detta il limite del 20 per cento per il cofinanziamento a fondo perduto di cui sopra, alle domande di finanziamento agevolato riguardanti sia l'America latina sia l'India che siano presentate, oltre che da imprese localizzate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna (come già previsto dalla normativa richiamata, anche da start up innovative e da piccole e medie imprese innovative.

Il **comma 4** estende alle start up innovative e alle piccole e medie imprese innovative l'applicazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, che prevede la finanziabilità a fondo perduto, sempre nel limite del 20 per cento, dei finanziamenti agevolati richiesti a valere sulle risorse del fondo rotativo riguardanti il continente africano.

Il **comma 5** prevede che, sempre con risorse a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica.

Il **comma 6** integra il contenuto normativo dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, estendendo la previsione della corresponsione di contributi agli interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.

ART. 18 (Disposizioni urgenti in materia di start-up)

La disposizione è finalizzata a dare corretta interpretazione alle modifiche apportate dall'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193 e, in questo modo, a canalizzare con maggiore certezza il risparmio previdenziale degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza) e delle forme di previdenza complementare (fondi pensione) nell'economia reale italiana, in particolare nel segmento del *venture capital* italiano.

In particolare, al **comma 1** viene fornita una corretta specificazione della definizione di "investimenti qualificati" richiamati nell'articolo 33 della predetta norma, i quali, ai fini della determinazione delle soglie, definite successivamente, del paniere di investimenti qualificati risultanti dall'esercizio precedente (i.e., livello minimo di investimenti in FVC), comprendono anche gli impegni vincolanti ad investire e gli investimenti effettuati da Casse di previdenza e fondi pensione "indirettamente" in Fondi per il Venture Capital ("FVC"), analogamente ad altra normativa agevolativa similare, quale la normativa PIR (art. 13-bis, commi 2 e 2-bis, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124), che lo prevede espressamente.

Pertanto, con tale intervento, assumono ora rilevanza, per valorizzare la soglia minima del paniere, anche gli impegni vincolanti e gli investimenti in FVC effettuati tramite fondi di fondi o tramite un veicolo societario. Sono dunque precisati i meccanismi di calcolo del paniere degli investimenti qualificati e della soglia minima del paniere, chiarendo che i limiti quantitativi delle soglie, di cui al comma 2, devono essere calcolati dalle Casse di previdenza e dai fondi pensione sull'ammontare del commitment (i.e., sugli importi sottoscritti, e dunque irrevocabilmente impegnati, dagli enti nel periodo d'imposta rilevante) e non sugli importi già effettivamente versati dagli stessi enti (a fronte dei "richiami degli impegni").

Tale chiarimento consente a tali enti un più puntuale monitoraggio e una stima dell'*asset allocation* nei confronti di tutti gli investimenti qualificati, soprattutto in quelli in FVC, il cui raggiungimento della soglia minima è condizione per continuare a beneficiare dell'esenzione su tutti i nuovi investimenti qualificati. In ottica sistematica, gli interventi di cui al comma 1 sono indirizzati alla lettera a) agli enti di previdenza obbligatoria e alla lettera b) alle forme di previdenza complementare.

Con il **comma 2** vengono rimodulate le soglie del paniere di investimenti qualificati, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2025, esse siano almeno pari al 3%, per poi salire al 5% nel 2026 e al 10% a partire dall'anno 2027.

La corretta interpretazione degli investimenti qualificati e la rimodulazione delle soglie del paniere di tali investimenti, con l'introduzione di un incremento maggiormente graduale rispetto a quello previsto dall'attuale normativa (5% per il 2025 e 10% dal 2026), si sono rese necessarie in quanto con tali interventi viene resa effettiva la possibilità di raggiungere i fini dell'intervento attuato dall'articolo 33 della legge 193/24, ossia l'incremento degli investimenti in fondi per il *Venture Capital* e, dunque, un apporto fondamentale per l'ecosistema delle start-up.

Allo stato attuale, come ha dimostrato un recentissimo studio realizzato da The European House Ambrosetti, per conto di CDP *Venture*, gli investimenti effettivi in Fondi di *Venture Capital* sono stati effettuati da 11 Casse Previdenziali su circa 20 e solo da 5 Fondi Pensione su 78. Inoltre, le percentuali investite sul totale degli attivi sono risultate (a fine 2023) al massimo pari all'1% dell'attivo (per le Casse) e di peso addirittura inferiore per i Fondi Pensione.

Infine, da un'indagine specifica condotta presso una delle tre Casse Previdenziali che investono maggiormente in Fondi di *Venture Capital*, risultano, a fine 2024, impegni vincolanti a sottoscrivere ("sottoscrizioni") pari a 140 milioni di euro e "investimenti" effettivi pari a 30 milioni, su un totale di impegni vincolanti a sottoscrivere in Fondi di qualsiasi genere (quelli riportati nei rendiconti di cui pure si scrive nell'art. 33) pari a circa 4 miliardi e investimenti totali in Fondi di qualsiasi genere pari a circa 1,8 miliardi. Si tratta quindi di percentuali correnti rispettivamente pari al 3,5% (se si considerano le "sottoscrizioni") e all'1,7% (se si considerano gli "investimenti").

Le logiche secondo cui l'intero importo investibile viene sottoscritto a inizio periodo da Casse e Fondi sono molteplici. Senza voler entrare nel merito in questa sede, è sufficiente chiarire che il mercato ha regole universali che prevedono "sottoscrizioni" al tempo t0 e richiami ("investimenti") frazionati nei periodi successivi (da t1 a t5).

Le nuove soglie e i nuovi termini entro cui raggiungerle risultano ora realistici e realizzabili se riferiti agli "impegni vincolanti a sottoscrivere Fondi di *Venture Capital*" (sottoscrizioni).

Con l'intervento di cui al **comma 3**, e in particolare all'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si è inteso allineare anche il meccanismo di calcolo del *plafond* al *commitment*, analogamente e in logica di sistematicità con quanto previsto dal presente intervento ai fini del paniere degli investimenti qualificati e della soglia minima.

In aggiunta, analogamente a quanto già previsto per gli OICR PIR *Compliant*, l'intervento è diretto a precisare che i vincoli di investimento nelle imprese target devono essere raggiunti entro la data stabilita nel relativo regolamento del fondo (FVC) stesso e pari alla durata dell'FVC, periodo che dovrà essere esplicitato in funzione della propria politica di investimento.

Infine, per garantire il necessario coordinamento normativo tra il citato comma 89-ter e il , della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il successivo **comma 4** della norma in commento, intervenendo sull'articolo 1, comma 213, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sostituisce il passaggio che conteneva la trasposizione dei requisiti previsti per le imprese target con quelli contenuti nell'attuale versione vigente del Regolamento GBER, emendato in virtù della modifica di cui all'articolo 1, n. 18) del Regolamento n. 1315/2023.

ART. 19 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)

La disposizione prevede che, a seguito della chiusura della Gestione commissariale, l'attività di cancellazione dei residui attivi e passivi di Roma capitale nei confronti della Gestione commissariale prevista dall'articolo 1, comma 932-*bis*, lettera *a*), della legge n. 145 del 2018, non comprende i residui attivi derivanti dalle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale in essere alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 932, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

La norma prevede inoltre che tali residui attivi sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale, non possono essere oggetto di reimputazione contabile e sono riscossi a valere delle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, residuali a seguito del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della Gestione commissariale trasferiti a Roma capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze.

La lettera *b*) della disposizione in esame prevede che Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Inoltre, la disposizione prevede che con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale e che le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'Ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'Ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano di rientro non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria.

ART. 20 (Disposizioni finanziarie)

La norma reca le disposizioni finanziarie del decreto-legge.

ART. 21 (Entrata in vigore)

La norma dispone l'entrata in vigore del decreto-legge.

Titolo I**Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in materia di infrastrutture, edilizia carceraria, protezione civile regionale, nonché per misure di assistenza sociale e cura****ART. 1 (Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)**

Comma 1. La disposizione introduce due nuovi commi all'articolo 12 del decreto-legge 19 del 2024. Il comma **5-bis** estende l'applicazione delle disposizioni previste al comma 5 anche agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non risultano più finanziati a valere sulle risorse del PNRR. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma **5-ter** dispone la revoca del contributo del Fondo per l'avvio opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, nei casi in cui dal corredo informativo dei CIG emerga la mancanza dei requisiti di validità dell'affidamento o non risulti avvenuta l'aggiudicazione degli appalti entro il 31 dicembre 2025.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 2. La disposizione introduce due nuovi commi all'articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113. In particolare, il comma **2-ter** si limita a coordinare la disciplina dei trasferimenti delle risorse PNRR, di cui all'articolo 18-*quinquies*, con la disciplina inerente ai trasferimenti di risorse per i medesimi interventi PNRR a valere sul Fondo per l'avvio delle opere indifferibili. All'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma **2-quater**, invece, introduce un obbligo di comunicazione da adempiere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 3. La disposizione, di carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 2 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani)

Comma 1: Il comma interviene sull'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, destinando una quota delle relative risorse, nella misura di 23 milioni di euro per l'anno 2025 in favore del Comune di Venezia per il rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e di 11 milioni di euro per l'anno 2026, in favore degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 208 del 31 dicembre 2024 nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela.

Comma 2. La norma incrementa di 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027 le risorse del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, a favore del Ministero della Giustizia, da destinare agli interventi di edilizia penitenziaria di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro nel 2025 e 18 milioni di euro nel 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.



Comma 3. La norma prevede di destinare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 4. La norma prevede che il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sia incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 5. Prevede che le risorse di cui al comma 5 siano destinate per una quota del 40 per cento al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali e per la rimanente quota del 60 per cento al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 1 del 2018 citato, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Commi 6 e 7. le disposizioni introducono ulteriori criteri di finalizzazione delle quote di cui al comma 6.

Comma 8. La norma prevede di destinare una somma pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, in materia di sport. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 9. La disposizione prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026. Il riparto di tale fondo avviene mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno. Lo stesso decreto stabilisce modalità e criteri di assegnazione, anche al fine del rispetto del limite di spesa, nonché modalità di rendicontazione e monitoraggio sull'utilizzo delle risorse. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 10: La disposizione destina risorse, nel limite di 5 milioni di euro per il 2025, ad attività connesse allo svolgimento del Giubileo dei giovani. Ai relativi oneri si provvede mediante si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della Società Giubileo, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024.

ART. 3 (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e città metropolitane)

I commi da **1 a 5** dettano disposizioni in materia di trasporto rapido di massa. In particolare, al comma 1 si prevede l'istituzione di un Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa, sul quale affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative a specifiche autorizzazioni di spesa e al comma 2 l'istituzione di un'apposita sezione del Fondo nella quale affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza per mancato perfezionamento nei termini previsti dell'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi. Ai sensi del comma 3, tale termine è individuato, per gli interventi inseriti nell'allegato 1, nel 31 dicembre 2025.



I successivi commi 4 e 5 dettagliano l'iter procedurale volto alla ricognizione degli interventi in corso, alla relativa decadenza in caso di mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare, fatto salvo quanto previsto al comma 12.

Si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non comportano effetti finanziari negativi.

Commi 6-11. La disposizione in esame incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al menzionato articolo 1, comma 1076, della legge n. 205 del 2017 - interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane - per un importo complessivo di 350 milioni di euro, ripartiti in 47,5 milioni di euro per il 2025 e 302,5 milioni di euro per il 2026 in considerazione dell'esigenza di anticipare il monitoraggio della spesa fin dal momento di liquidazione delle prime rate del finanziamento e del tempo stimato di assunzione degli impegni di spesa da parte degli enti destinatari dei finanziamenti.

Al fine di consentire il tempestivo avvio dell'attività manutentiva della rete viaria, il **comma 7**, mediante rinvio all'Allegato 2, provvede al riparto delle risorse da assegnare per gli anni 2025-2028 a ciascuna provincia e città metropolitana. Il predetto riparto è operato sulla base dei criteri già previsti dal menzionato decreto 26 aprile 2022, n. 101, tenuto conto dell'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 6.

Nel dettaglio, previa condivisione con le associazioni di rappresentanza degli Enti territoriali, per la ripartizione delle risorse sono stati assunti a riferimento i parametri rappresentativi di: A) consistenza della rete viaria; B) tasso di incidentalità; C) vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico. I singoli criteri sono espressi sulla base di indicatori specifici ricavati attraverso informazioni disponibili su banche dati ufficiali.

In particolare, la consistenza della rete viaria è stata misurata tramite i parametri ricavabili dal documento SOSE "Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane per il 2018", tabella A1: "Variabili determinanti dei fabbisogni standard aggiornate all'annualità 2015", predisposto in base al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 20 settembre 2017. Gli elementi considerati in tale contesto includono: a) i km di strade totali gestiti dall'ente (CP01U 2014) Etoti; b) i km di strade in superfici montane (elaborazioni SOSE su dati CP01U 2014) Emoni; c) il numero dei veicoli circolanti (ACI 2015).

Il tasso di incidentalità è stato invece calcolato in funzione i seguenti parametri: a) il numero di incidenti per km di rete; b) il numero di decessi per km di rete; c) il numero di feriti per km di rete. I dati sono stati ricavati dal sito dell'ACI, sezione "Studi e ricerche / Dati e statistiche / Incidentalità", in relazione agli incidenti sulle strade provinciali 2015.

L'indicatore di vulnerabilità rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico è stato calcolato utilizzando i seguenti due parametri: a) pericolosità; b) indicatori di rischio. Gli indicatori sono stati reperiti dal rapporto ISPRA 2015 "Dissesto idrogeologico in Italia: - Rapporto n° 233/2015 - Roma Dicembre 2015".

L'Allegato 2 riporta il Piano di riparto delle risorse complessive, predisposto sulla base degli indicatori su illustrati, che reca un'indicazione analitica della ripartizione delle risorse per le annualità dal 2025 al 2028, suddivise per provincia, tenuto conto della rimodulazione operata dalla disposizione in esame.

In coerenza con una logica acceleratoria degli affidamenti funzionali alla realizzazione degli interventi di manutenzione, nelle more dell'adozione del decreto di cui al successivo comma 8, le



province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti per la realizzazione degli interventi ammessi al riparto.

Il **comma 8** prevede, entro quarantacinque giorni, l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato ad apportare le modifiche al decreto n. 101 del 2022 esclusivamente finalizzate, con riferimento alle annualità 2025-2028, a recepire:

- a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, tenuto conto di quanto previsto dalla disposizione in esame e dalle rimodulazioni operate dall'articolo 1, commi 527 e 540, della legge dicembre 2024, n. 207 e dall'articolo 7, comma 4-novies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, nonché le procedure di programmazione degli interventi in coerenza con le scadenze di erogazione delle risorse previste dalla lettera b) (**lettera a**);
- b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse, nella logica di approntare meccanismi di verifica dei cronoprogrammi, secondo i seguenti criteri (**lettera b**):
 1. anticipazione delle risorse disponibili suddivisa in due rate:
 - i. la prima rata, da erogare entro il 31 dicembre 2025, assicura una dotazione finanziaria di base agli enti territoriali per l'avvio delle attività manutentive, ed è subordinata alla condizione che sia stata avviata la procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025. Al riguardo, si prevede che, nel caso in cui siano state avviate procedure di affidamento solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, sia proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025;
 - ii. la seconda rata, da erogare entro il 30 aprile 2026, è invece subordinata al raggiungimento dell'obiettivo dell'aggiudicazione, entro il 28 febbraio 2026, dei contratti di affidamento degli interventi di manutenzione. Al riguardo, si prevede che, nel caso in cui siano stati aggiudicati contratti per la realizzazione solo di parte degli interventi ammessi al piano di riparto, sia proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 aprile 2026;
 2. erogazioni relative alle risorse residue per il 2026 e alle successive annualità: tali erogazioni, cui si deve procedere entro le scadenze del 30 settembre 2026 e entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre per le successive annualità, sono effettuate sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto, per i quali è stato aggiudicato alla data del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento;
 3. previsione di meccanismi decadenziali e di revoca, in coerenza con il comma 9.

Ai sensi del **comma 9**, le risorse rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio della procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025, per la mancata aggiudicazione dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ovvero per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati, sono accertate e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 giugno 2026, per essere destinate ad incrementare il «Fondo investimenti stradali nei piccoli comuni» di cui all'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136. Tale Fondo, per le proprie caratteristiche (finanziamento di interventi manutentivi di importo fino a 150.000 euro, come tali passibili di affidamento diretto), è idoneo a garantire un sistema di erogazione degli importi residui negli ultimi tre mesi di ciascun anno. Le risorse oggetto di revoca, viceversa, devono essere riversate dall'ente territoriale destinatario, al netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato.

Il **comma 10** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione, cui si provvede:



- a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), punto 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 201. Al riguardo, si ricorda che la disposizione summenzionata ha stanziato per il programma "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus", tra l'altro, una somma pari a 173,91 milioni di euro per l'anno 2025. L'importo di 38,3 milioni di euro rappresenta un residuo non utilizzato e non impegnato nell'ambito del predetto programma Bus verdi del Piano nazionale complementare al PNRR (PNC) e sullo stesso non sono programmate o pianificate attività o progetti;
- b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che presenta le necessarie disponibilità;
- c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Al riguardo, si ricorda che la disposizione summenzionata ha stanziato, tra l'altro, 250 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di accelerare gli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità sulla linea ferroviaria adriatica. L'importo di 200 milioni di euro risulta non impegnato e, pertanto, disponibile ai fini della copertura della disposizione in esame, non essendo sullo stesso programmate o pianificate attività o progetti;
- d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Il **comma 11** prevede che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8 dovrà provvedere alla verifica della realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca.

Il DM 19 marzo 2020 ha, infatti, integrato il programma di manutenzione della rete viaria di province e di città metropolitane di cui al decreto ministeriale del 16 febbraio 2018 con l'assegnazione di 995 milioni di euro, così ripartiti: 60 milioni di euro per l'anno 2020, 110 milioni di euro per l'anno 2021 e 275 milioni di euro annui per gli anni dal 2022 al 2024. I termini di certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi da parte degli enti destinatari delle risorse e i presupposti per la revoca delle risorse in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi entro i predetti termini sono disciplinati dall'articolo 6 del medesimo decreto.

Il **comma 12** prevede che le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

ART. 4 (Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici)

Comma 1. La disposizione, modificando l'articolo 1, comma 772 della legge n. 197 del 2022, è finalizzata ad assicurare l'ulteriore proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila e dall'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei Comuni del Cratere, in virtù delle speciali disposizioni normative che nel corso degli anni hanno consentito a tali



enti di potersi avvalere del personale già assunto con contratti a termine per le medesime finalità correlate alle attività di ricostruzione post sisma e nei limiti di spesa già previsti, in deroga alle ordinarie disposizioni applicabili in materia di precariato.

La disposizione comporta un onere pari a 2,32 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, quale limite massimo di spesa, cui si provvede sensi dell'articolo 20.

Al **comma 2**, si consente l'accesso alla detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, alla condizione che il beneficio sia fruito mediante l'opzione per lo sconto in fattura del valore delle prestazioni e cessione del credito corrispondente, ai sensi dell'articolo 121, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. Tenendo conto dello stato di avanzamento lavori nelle aree colpite dal sisma 2016 di cui al comma 2, gli oneri derivanti dalla proroga dei termini per il completamento dei lavori agevolabili è stimato in 100 milioni di euro per il 2026.

Conseguentemente, al **comma 3**, si proroga al 2026, con le medesime condizioni del comma 2, la deroga al generale divieto di esercizio delle opzioni alternative alla detrazione ("sconto in fattura" e "cessione del credito") di cui all'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo dell'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La norma non modifica l'importo complessivamente previsto dalla normativa previgente per gli interventi edilizi agevolabili nei comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1 del presente articolo, pari a 400 milioni, dei quali 70 per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Prevede, tuttavia, una rimodulazione temporale di tale importo, estendendo al 2026 il termine per il completamento degli interventi edilizi agevolabili usufruendo della facoltà di cessione e sconto in fattura. In considerazione delle regole di contabilizzazione dei crediti d'imposta cedibili, la norma determina oneri in termini di indebitamento netto valutati in 100 milioni nel 2026, in corrispondenza della spesa che sarà sostenuta. Per quanto attiene agli effetti in termini di fabbisogno, tenuto conto del profilo temporale di fruizione del credito d'imposta (quattro anni a partire dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa) lo slittamento dell'importo dell'agevolazione per 100 milioni dal 2025 al 2026 determina oneri sul quarto anno in cui la spesa è utilizzabile in compensazione. Sotto il profilo finanziario, in conseguenza della traslazione, per 100 milioni di euro, dal 2025 al 2026 si determinano: effetti positivi sull'indebitamento netto nel 2025 pari a 100 milioni di euro, e negativi nel 2026 per lo stesso importo; in termini di fabbisogno, la norma determina un miglioramento del saldo pari a 25 milioni nel 2026 e un corrispondente peggioramento nel 2030. In considerazione dell'invarianza delle risorse complessivamente destinate alle agevolazioni edilizie per i comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici di cui al comma 1 del presente articolo, la norma non produce effetti in termini di saldo netto da finanziare.

Comma 4. Prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento si provvede ai sensi dell'articolo 20.

La disposizione di cui al **comma 5**, è volta a prorogare per l'anno 2025 le agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, già estese all'annualità 2024 dall'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Si prevede altresì, che la concessione delle agevolazioni è effettuata, al pari che nell'anno 2024, secondo la medesima disciplina richiamata dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter, con modalità idonee, pertanto, a consentire il rispetto



del limite di spesa. La disposizione, pertanto, comporta oneri pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, che costituisce il limite di spesa, cui si provvede ai sensi dell'articolo 20.

ART. 5 (Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore)

Commi 1 e 2. La disposizione, in analogia con quanto già previsto dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017, è diretta a prevedere l'accantonamento di una quota annua pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinate al perseguimento di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Le suddette risorse sono assegnate in favore di strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che il predetto importo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026 e 2027, trova capienza nell'ambito delle citate risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati.

Comma 3. La disposizione in esame si rende necessaria, sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede della Conferenza dei servizi relativa al primo scrutinio 2025, per poter effettuare con esito positivo la Conferenza dei servizi relativa ai successivi scrutini per la prestazione c.d. Ape sociale.

Sulla base di valutazioni derivanti dai predetti elementi si rende, infatti, necessario un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla suddetta prestazione per 55 milioni di euro per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027 e per 50 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di poter riconoscere l'accesso alla prestazione per le domande relative ai successivi scrutini del 2025. Infatti, sulla base dei primi elementi relativi al primo scrutinio del 2025, si rileva, oltre a una ricomposizione dell'importo medio del costo, un incremento delle domande accolte che porta a valutare un complessivo accoglimento per il 2025 di circa 22.400 domande rispetto alle stimate circa 17.400 del 2024.

Comma 4. La disposizione in esame prevede la copertura finanziaria del rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla prestazione c.d. ape sociale per gli accessi 2025.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede: a) quanto a 55 milioni per l'anno 2025, 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027-2028 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativa al beneficio dell'anticipo del pensionamento per i lavoratori c.d. precoci, che presenta le relative disponibilità senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti, come evidenziato sulla base degli elementi di monitoraggio acquisiti in sede della Conferenza dei servizi relativa al primo scrutinio 2025;

b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 5. A partire dalla sua istituzione, il Fondo prevedeva uno stanziamento pari ad euro 40 milioni, ma in applicazione delle misure di spending review, ai sensi dell'articolo 22-bis della legge



n. 196 del 2009 e del DPCM 7 agosto 2023, lo stesso ha subito ha subito dei tagli per il triennio 2024-2026, nella misura del 3% nel 2024 e del 5% nei due anni successivi.

La proposta incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2025 la dotazione del fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale degli enti del Terzo settore, in ragione del costante, notevole sovrannumero, rispetto all'ammontare delle risorse disponibili, delle domande di accesso al fondo medesimo presentate dagli enti potenziali beneficiari. Alla copertura di tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 6. La proposta interviene sull'articolo 96 del Codice del terzo settore, ove sono allocate le risorse finanziarie occorrenti per la remunerazione dei soggetti autorizzati ad effettuare i controlli sugli enti del terzo settore (ETS), ai sensi dell'articolo 93 del medesimo codice. Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 prevede un rigoroso sistema di controlli sugli ETS, articolato su varie tipologie, indicate al comma 1 del medesimo articolo 93. Talune di queste tipologie sono di esclusiva competenza dei pubblici poteri (amministrazione finanziaria, amministrazioni erogatrici di risorse finanziarie), laddove per altre tipologie, volte ad accertare la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS, il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale e l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS, le relative attività di controllo sono esercitabili anche da soggetti privati (le reti associative nazionali di cui all'articolo 41, comma 2 del Codice e i Centri di servizio per il volontariato di cui agli articoli 61 e seguenti del medesimo Codice) appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Attualmente il RUNTS conta ca. 134 mila enti iscritti.

Sottraendo a tale cifra le imprese sociali e le società di mutuo soccorso, si computano ca. 111 mila iscritti, ai quali, entro il primo semestre 2026, si potranno aggiungere in via previsionale ca. 14 mila enti, rispetto al totale dei ca. 16 mila attuale iscritti all'anagrafe delle ONLUS (che sarà soppressa a partire dal 1° gennaio 2026), per un bacino totale di enti da controllare pari a 125 mila. Considerando la cadenza triennale del controllo, ogni anno dovranno essere sottoposti a controllo ca. 42 mila enti. Immaginando che il 70% di tali enti (ca. 30 mila) rientrerà nella sfera dei controlli da parte dei soggetti autorizzati, il contributo medio per ogni controllo effettuato è pari, sulla base dell'attuale dotazione finanziaria, 126 euro. Risulta pertanto necessario che le risorse finanziarie del capitolo in questione siano incrementate per un ammontare pari ad € 1.200.000,00 al fine di ritornare all'ammontare originario previsto dal legislatore della riforma di 5 milioni di euro annui, con un contributo medio di 166 euro. Alla copertura di tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Comma 7. Secondo quanto previsto dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, *“possono accedere alla garanzia del Fondo gli enti del Terzo settore, purché iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore nonché al repertorio delle notizie economiche e amministrative presso il registro delle imprese, in relazione a operazioni finanziarie di importo non superiore a euro 60.000 e senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale del Fondo di garanzia. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli enti del Terzo settore, anche se non iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono accedere alla garanzia del Fondo, qualora la predetta garanzia sia rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale, allo scopo istituita mediante apposito accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'economia e delle finanze. Per sostenere l'operatività e le finalità della sezione speciale, nelle risorse apportate alla sezione speciale dall'Amministrazione promotrice possono confluire le somme rivenienti da liberi versamenti operati da fondazioni, enti, associazioni, società o singoli cittadini, da effettuare secondo le modalità definite con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla*



data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo”.

La disposizione può essere ricondotta nell’ambito di operatività dell’articolo 15-bis, comma 1, lett. d), del decreto-legge n. 145 del 2023, secondo cui *“Per i soggetti di cui alla presente lettera, la garanzia del Fondo può essere concessa nei limiti del 5 per cento della dotazione finanziaria annua del medesimo Fondo”.* La norma, in particolare, nell’ambito delle risorse già disponibili presso il Fondo di garanzia per le PMI, si limita a destinarne una quota, pari a 10 milioni di euro, alla sezione speciale alla quale possono accedere gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Per tali ragioni, dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli)

Comma 1. La disposizione è finalizzata a posticipare al 2026 l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025). Dalla disposizione conseguono, sulla base della relazione tecnica relativa alla norma in esame, per l’anno 2025 maggiori entrate contributive per 300 milioni di euro (minori spese di pari ammontare per il SNF) e minori entrate fiscali per 62 milioni di euro per l’anno 2025 e per 13 milioni di euro per l’anno 2026.

Si rammenta che l’articolo 1, commi 219 e 220, della legge di bilancio 2025 ha previsto a partire dall’anno 2025 un parziale esonero contributivo della quota di contribuzione a proprio carico per le lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico) e le lavoratrici autonome madri di due o più figli. L’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo; a decorrere dall’anno 2027, per le madri di tre o più figli, l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Per gli anni 2025 e 2026 l’esonero non spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato sulla base di quanto disposto dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’esonero contributivo spetta a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua.

Comma 2. La disposizione, nelle more dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede per il 2025, per la medesima platea di cui alla predetta norma, il riconoscimento di una somma pari a 40 euro mensili per ogni mese di lavoro o frazione dello stesso dell’anno 2025 da corrispondere in un’unica soluzione a dicembre dello stesso anno. La somma esente da contribuzione e imposte non rileva ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente. In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall’INPS per una sola gestione previdenziale.

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari della disposizione tenendo conto delle platee considerate in media pari a 695 mila lavoratrici dipendenti e circa 175 mila lavoratrici autonome, e tenendo conto di una spesa per 12 mesi di 480 euro, si determina una spesa complessiva di 418 milioni di euro per l’anno 2025.

Pertanto, dalla disposizione deriva un maggiore onere valutato in 418 milioni di euro per l’anno 2025.

Comma 3. Disciplina la copertura prevedendo che agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l’anno 2025 e in 13 milioni di euro per l’anno 2026, si provveda, quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e



per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'**articolo 20**.

Titolo II

Misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche

ART. 7 (Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici)

La disposizione è diretta a consentire la chiusura delle procedure per il riconoscimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della quota di pay-back per il superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

In proposito si fa presente che, ai sensi della vigente normativa, l'importo complessivo che le Aziende fornitrici di dispositivi medici erano chiamate a erogare alle regioni e province autonome a titolo di pay-back, come determinato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, risultava pari a circa 2.085 milioni di euro.

Anche in relazione al rilevante contenzioso attivato dalle Aziende fornitrici di dispositivi medici, per effetto del quale alle regioni e alle province autonome non sono state erogate le risorse loro spettanti, l'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo statale, con una dotazione pari a 1.085 milioni di euro, il 52 per cento del totale del pay-back. Le risorse del Fondo sono state versate alle regioni e alle province autonome nel corso dell'anno 2023.

Il citato articolo 8 ha conseguentemente disposto la riduzione dell'onere a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, nell'importo residuo di circa 1.000 milioni di euro, che tuttavia allo stato non è stato erogato, anche in relazione al protrarsi del suddetto contenzioso.

Ora con la disposizione in argomento, rispetto ai richiamati circa 1.000 milioni di euro si prevede:

- a) che le aziende siano chiamate a versare una quota ulteriormente ridotta, pari al 25 per cento dell'importo originario, in valore assoluto pari a circa 520 milioni di euro;
- b) un ulteriore intervento statale per 360 milioni di euro, tramite l'istituzione di un Fondo, le cui risorse sono da erogare alle regioni e alle province autonome.

In tali termini, le regioni e le province autonome sono chiamate a farsi carico dei residui 120 milioni di euro, pari a circa il 5,8 per cento dell'importo complessivo, all'interno degli equilibri dei propri bilanci sanitari.

La disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto del sottosettore delle amministrazioni locali, e in particolare sulla spesa degli enti sanitari locali, in quanto le relative iscrizioni contabili del pay-back sono già state registrate nei conti nazionali, a diminuzione della spesa sanitaria, principalmente nell'anno 2022, in relazione alle iscrizioni operate dalle regioni e dalle province autonome sul Conto economico 2022, come verificate puntualmente dai competenti Tavoli tecnici di monitoraggio a partire dal mese di luglio del 2023 sui conti di Consuntivo 2022.

Tuttavia, l'ulteriore riduzione del contributo a carico delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, pari a 480 milioni, determina minori entrate in termini fabbisogno e, configurandosi come un trasferimento a favore delle stesse aziende, maggiore spesa in termini di indebitamento della PA. Come sopra indicato, una quota dell'effetto complessivo in termini di fabbisogno e indebitamento è sterilizzata da un contributo agli equilibri di finanza pubblica, per 120 milioni, a carico dei bilanci sanitari regionali. Il peggioramento netto in termini di fabbisogno e indebitamento è dunque pari a



360 milioni, corrispondenti allo stanziamento del Fondo istituito dal comma 3, che di fatto pone a carico del sottosettore delle amministrazioni centrali il 75% dell'effetto complessivo della norma.

Nel dettaglio, la disposizione al **comma 1**, disciplina il pagamento, in favore delle regioni e delle province autonome, dell'importo ridotto da parte delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, in misura pari al 25 per cento della quota indicata nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. La disposizione, inoltre, in caso di mancata erogazione della quota ridotta, conferma l'obbligo per le regioni e province autonome di compensare il credito maturato con le aziende inadempienti, con i debiti derivanti dall'acquisto di nuovi dispositivi.

Il **comma 2** prevede che le singole regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunichino al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale versamento degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici ovvero il recupero delle somme tramite l'applicazione della prevista compensazione tra debiti e crediti.

Il **comma 3** istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il citato Fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025.

Il **comma 4** disciplina il riparto del Fondo e le modalità di erogazione dello stesso rinviando all'Allegato 3 del presente decreto. La disposizione di cui al comma 4 è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Il **comma 5** prevede che le regioni e le province autonome operino le sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025, a seguito di quanto previsto dai commi precedenti, tenendo conto anche delle iscrizioni contabili prudenziali eventualmente effettuate nei bilanci sanitari pregressi anche in ragione del contenzioso in essere.

Il **comma 6** prevede un rafforzamento della governance del settore dei dispositivi medici, richiamando la normativa già introdotta dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e disponendo che per le attività richiamate dalle predette norme il Ministero della salute si avvalga dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando anche le risorse già previste per finalità analoghe dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale 29 dicembre 2023.

Infine, con il **comma 7** si dispone la copertura dell'onere, derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, di 360 milioni di euro per l'anno 2025. In particolare, per 350 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 20 e per i restanti 10 milioni di euro si provvede mediante corrispondente utilizzo della quota del Fondo per il Governo dei dispositivi medici di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute. L'utilizzo dei suddetti 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2025, non compromette le attività per il governo dei dispositivi medici, ai quali le risorse erano destinate, tenuto conto del ritardo dell'emanazione dei provvedimenti amministrativi previsti dal richiamato decreto ministeriale del 29 dicembre 2023.

ART. 8 (Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

La disposizione è volta a differire al 1° gennaio 2026 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'articolo 1, commi 661-676 della legge 30 dicembre 2019 n. 160. Si riportano gli effetti finanziari differenziali della disposizione, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma, tenuto conto dei dati aggiornati relativi ai consumi di bevande edulcorate.



	2025	2026	2027	2028
<i>Imposta di consumo</i>	-142,0	-29,0	-1,0	-1,0
<i>IRES</i>	0,0	19,9	-4,5	0,0
<i>IRPEF</i>	0,0	19,9	-4,5	0,0
<i>IRAP</i>	0,0	10,5	-2,7	0,0
<i>Totale</i>	-142,0	21,3	-12,7	-1,0

In milioni di euro

Alle minori entrate, valutate in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

ART. 9 (Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta)

La disposizione prevede la modifica del regime del margine, di cui all'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, attualmente applicabile su opzione per le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato importati ovvero acquistati direttamente dagli autori, dai loro eredi o legatari.

La misura, inoltre, prevede per le stesse cessioni e per tutte le altre cessioni degli stessi beni - non rientranti nel regime del margine di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 relativo alle cessioni di beni acquistati da privati ovvero da soggetti che non detraggono l'IVA - l'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per cento.

A legislazione vigente le cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato importati ovvero acquistati direttamente dagli autori, dai loro eredi o legatari operano nel regime del margine con l'applicazione dell'aliquota ordinaria.

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento sull'intero imponibile delle suddette cessioni in luogo dell'applicazione dell'aliquota del 22 per cento sul margine determina di fatto una perdita di gettito stimato sulla base dei dati reperiti presso gli operatori di settore (gallerie d'arte e antiquari),

In particolare, sulla base dei dati reperiti presso gli operatori di settore risulta un fatturato complessivo relativo al 2023 di circa 600 milioni di euro per le gallerie d'arte e di circa 335 milioni per gli antiquari.

Le cessioni dei beni interessati sono prevalentemente rappresentate da esportazioni (non imponibili ai fini IVA), rispettivamente pari a circa il 70 per cento per le gallerie d'arte e pari al 67 per cento per gli antiquari.

Pertanto, la quota di fatturato soggetta ad IVA rappresenta circa il 30 per cento per le gallerie d'arte e circa 1/3 per gli antiquari.

Di tale quota di fatturato rientra nel regime del margine su opzione il 40 per cento per le gallerie d'arte e il 10 per cento per gli antiquari. Il margine medio riscontrato è circa il 30 per cento del valore delle cessioni per entrambe le categorie di soggetti.

Applicando la differenza tra la legislazione proposta (aliquota IVA al 5 per cento sull'intero imponibile) e quella vigente (aliquota IVA al 22 per cento sul margine), si stima una perdita di gettito di circa 1,4 milioni di euro su base annua.

Relativamente alla riduzione dell'aliquota IVA dal 22 al 5 per cento sulle altre cessioni, non rientranti nel regime del margine obbligatorio, si evidenzia che le stesse cessioni rappresentano per le gallerie d'arte e per gli antiquari rispettivamente circa il 20 e il 5 per cento della quota di fatturato soggetta ad IVA.

Pertanto, sulla base degli stessi dati si stima una perdita di gettito di circa 7,0 milioni di euro su base annua. Nel complesso, l'intervento determina una perdita di gettito IVA di circa 8,4 milioni di euro



su base annua. Per il 2025, considerata l'entrata in vigore della misura, si stima una perdita di gettito valutabile in 4,9 milioni di euro.

Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

ART. 10 (Misure urgenti per l'adeguamento della normativa MiCAR)

La disposizione modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 129 del 2024, che ha recepito a livello nazionale il Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati delle cripto-attività (MiCAR) al fine di:

- estendere il regime transitorio previsto per i VASP (Virtual Asset Service Providers) iscritti al registro OAM fino al 30 giugno 2026 a condizione che presentino istanza di autorizzazione entro il 30 dicembre 2025 (modifiche ai commi 1 e 4);
- consentire ai VASP iscritti di continuare ad operare in Italia anche qualora un soggetto appartenente al medesimo gruppo societario richieda l'autorizzazione in un altro Stato membro (cfr. nuovo comma 1-bis e modifica al comma 2);
- adeguare i termini previsti per gli adempimenti, in capo ai VASP, relativi ai piani e alle misure per conformarsi al regolamento (UE) 2023/1114 o all'ordinata chiusura dei rapporti, alla trasmissione per via telematica dei dati, nonché i termini di decorrenza della conservazione dei dati (modifiche ai commi 5, 6, 7).

La disposizione in commento ha effetti sull'operatività del Registro dell'OAM – Organismo Agenti e Mediatori: la prestazione di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale è infatti attualmente riservata a soggetti previamente registrati presso una sezione speciale di tale registro (i c.d. «Virtual Asset Service Providers» o VASP) ai sensi dell'articolo 17-bis, commi 8-bis e 8-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2022. Si evidenzia come l'operatività del suddetto registro è stata assicurata dall'OAM mediante sistemi di autofinanziamento e/o di contribuzione da parte dei soggetti iscritti. Ne discende, che le modifiche al regime transitorio non comportano né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né variazioni in termini di maggiori entrate per l'erario.

ART. 11 (Misure urgenti in materia di antiriciclaggio)

La disposizione in esame introduce modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 (comma 1) e al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (comma 2, lettere a), numeri 1), 3) e 5), b), c), d), e), f) e h), volte ad allineare la normativa nazionale agli standard internazionali in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento al terrorismo e del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottati dal FAT/GAFI, nel febbraio 2012, e successivamente aggiornati nel 2024. Trattandosi di norme di carattere esclusivamente ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, le modifiche al decreto legislativo n. 109 del 2007, introdotte al comma 1, lettera a), sono volte a uniformare l'ordinamento al requisito della raccomandazione 8 del FATF/GAFI che richiede ai Paesi di intraprendere, ove opportuno, programmi per sensibilizzare e approfondire la consapevolezza degli enti *non profit* sulle potenziali vulnerabilità degli stessi all'abuso per finalità di finanziamento del terrorismo. A tale fine l'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo n. 109 del 2007 viene integrato prevedendo che il Comitato di sicurezza finanziaria sia il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti non profit e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti non profit.

Il comma 1, lettera b), modifica l'articolo 4-bis del decreto legislativo n. 109 del 2007, prevedendo, in attuazione della raccomandazione 6 del FATF/GAFI, la procedura da seguire da parte delle Autorità italiane quando si indirizza una richiesta di congelamento a uno Stato terzo, ai sensi della risoluzione



n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Nel dettaglio, la raccomandazione 6 prevede che, nel richiedere a un altro Paese di dare effetto alle azioni avviate nell'ambito dei meccanismi di congelamento implementati ai sensi della risoluzione 1373/2001 del Consiglio, il Paese che avvia la procedura di congelamento dovrebbe fornire quanti più dettagli possibili sulla designazione proposta e, in particolare, informazioni identificative sufficienti a consentire l'identificazione accurata e certa di persone ed entità e informazioni specifiche a supporto della determinazione che la persona o l'entità soddisfa i criteri pertinenti per la designazione.

Il comitato di sicurezza finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze già svolge di fatto i compiti in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2, lettere a), n. 1), e 4), b), c), d), e), f) e h), introduce modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in attuazione delle raccomandazioni 1 e 12 del FATF/GAFI.

In particolare, la Raccomandazione 1 del GAFI prevede che gli Stati debbano identificare e valutare il rischio di finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. Si precisa, che il rischio in esame si riferisce alla potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Ciò premesso, le modifiche in esame, in linea con la suddetta raccomandazione del GAFI, sono volte ad attribuire al Comitato di sicurezza finanziaria il compito di analizzare e valutare il rischio di mancata applicazione ed evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, che riguardano l'Italia e correlativamente ad adeguare le procedure di analisi e mitigazione dei rischi, già in capo ai soggetti obbligati per quanto riguarda i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, al rischio di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera a), numero 2), e lettera c), numero 4), sono volte specificatamente a consentire al Ministero dell'Economia e delle Finanze la possibilità di integrare il novero dei paesi terzi ad alto rischio. Al Ministero dell'economia e delle finanze viene, infatti, attribuito il potere di identificare con proprio decreto, sentito il Comitato di Sicurezza Finanziaria, Paesi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli già individuati dalla Commissione europea.

Al comma 2, lettera a), numeri 1), 2), e 4), sono allineate alle Raccomandazioni del FATF/GAFI le definizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera bb), dd), p) e oo), del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Le modifiche di cui al comma 2, lettere a), numeri 3) e 5), l), m) e n), prevedono l'obbligo per i prestatori di servizi in cripto-attività (CASP) con sede in altro stato membro e che operano stabilmente in Italia senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, di designare un punto di contatto centrale in Italia. La vigilanza in materia è affidata alla Banca d'Italia competente anche per l'applicazione delle relative sanzioni, in caso di violazione. Sul punto si evidenzia che la Banca d'Italia ha, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria. Pertanto, la Banca d'Italia provvede all'attuazione dei compiti previsti dal presente emendamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2, lettera d), modifica l'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2007 al fine di ampliare le competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e del comitato di sicurezza finanziaria già concernenti la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di



attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera *g*), sopprime il riferimento allo status di membri del comitato nella prospettiva secondo cui tutti gli Stati dovrebbero garantire che le proprie autorità competenti possano fornire rapidamente la più ampia cooperazione internazionale in materia di riciclaggio di denaro, reati presupposto e finanziamento del terrorismo.

Il comma 2, lettera *h*), inserisce il nuovo articolo 16-*ter* nel decreto legislativo n. 231 del 2007, il quale formalizza l'attribuzione in capo al comitato di sicurezza finanziaria di competenze già di fatto esercitate in materia di analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Il comma 2, lettera *i*), modifica l'articolo 27, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 231 del 2007 integrando il novero delle condizioni in presenza delle quali può essere ammessa l'adeguata verifica tramite terzi infra-gruppo.

Le amministrazioni interessate dall'attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *d*), *g*), *h*) e *i*), specificatamente il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria istituito presso il medesimo Ministero e la Guardia di finanza svolgono le competenze e attività in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 12 (Modifiche all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici)

La disposizione apporta modifiche all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 in materia di obblighi di tempestività a carico dei prestatori di servizi di pagamento. La modifica non comporta effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

ART. 13 (Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

La disposizione interviene sull'articolo 7, comma 1, della legge 13 maggio 1983, n. 197. Tale disposizione ha consentito di individuare i componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti (CDP) sino alla sua trasformazione in società per azioni, avvenuta nel 2003 con il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Con l'entrata in vigore del citato decreto-legge e la nuova configurazione del cda rimessa alle disposizioni statutarie della società, l'articolo 7 comma 1 legge 197 del 2003 ha assunto una diversa funzione. Esso infatti individua, alle lettere *c*), *d*) e *f*) i cinque componenti di diritto del consiglio che intervengono, ai sensi dell'articolo 5 comma 10 del citato decreto-legge, per l'amministrazione della gestione separata di cui all'articolo 5 comma 8 del decreto-legge. In particolare, alla lettera *d*) si prevede la partecipazione al Consiglio di amministrazione del direttore generale del tesoro.

La modifica in esame integra la composizione del Consiglio di amministrazione, nella sua configurazione allargata per l'amministrazione della gestione separata, alla figura del direttore generale dell'economia. In particolare, in considerazione della recente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e della istituzione del Dipartimento dell'economia (avvenuta con DPCM n. 125 del 26 luglio 2023), al quale sono state assegnate competenze già affidate al Dipartimento del tesoro, la proposta emendativa prevede l'integrazione del cda, tra i componenti di diritto per la gestione separata, anche alla figura del direttore generale dell'economia.

ART. 14 (Disposizioni urgenti in materia di turismo)



Commi 1-4. Per “*staff house*” si intendono gli alloggi forniti da un datore di lavoro ai propri dipendenti, finalizzati a garantire un’adeguata sistemazione abitativa durante il periodo di prestazione lavorativa.

Le *staff house*, infatti, possono essere strutture temporanee o permanenti, destinate ad accogliere i lavoratori impiegati stabilmente o stagionalmente.

L’intervento normativo in esame è volto a migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati.

Il problema dell’accesso ad alloggi a prezzi accessibili per i lavoratori del turismo è peraltro aggravato nelle aree con picchi di flussi turistici o con alta densità turistica, dove i costi delle locazioni diventano particolarmente elevati, di fatto impedendo loro di accettare offerte di lavoro laddove non dispongano di una diversa soluzione abitativa. Il tema, peraltro, si inserisce in un problema ben più ampio, socialmente diffuso a livello europeo, riguardando non soltanto le categorie di cittadini con il reddito più basso, ma anche una parte più ampia della società, a causa di una serie di fattori, tra cui l’aumento della domanda di alloggi nelle aree urbane, l’aumento dei costi delle abitazioni, la carenza di offerta abitativa, l’invecchiamento del parco immobiliare, le disparità economiche regionali.

Per questo nel 2026 la Commissione europea ha in programma di presentare un piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili per integrare le politiche e le iniziative degli Stati membri e dei governi regionali e locali in materia di alloggi, nel rispetto del principio di sussidiarietà nel settore dell’edilizia abitativa e tenendo conto dei vari interessi delle numerose parti coinvolte.

Tra le principali iniziative previste, la Commissione ha intenzione di rivedere le proprie norme in materia di aiuti di Stato, mantenendo la promessa di facilitare il finanziamento dell’efficienza energetica e di alloggi economicamente accessibili.

La misura di *staff housing* qui prevista si inserisce pienamente in questo contesto dove l’intervento pubblico risulta necessario a sostenere la vita anche attiva delle persone.

Le disposizioni in commento consentiranno, inoltre, di potenziare il sistema degli alloggi destinati ai dipendenti delle attività turistico-ricettive, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, in quanto permetterebbero, in primo luogo, di fornire un aiuto concreto agli imprenditori del settore, e, in secondo luogo, di generare una maggiore attrattività per la forza lavoro, con particolare riferimento all’occupazione giovanile.

In questo modo, nel breve periodo, pertanto, si ottimizzerebbero gli strumenti a disposizione delle imprese, mentre nel medio periodo si consentirebbe di stimolare il rilancio strategico del settore attraverso una maggiore capacità competitiva delle imprese e una maggiore attrattività dell’offerta.

A tal fine è autorizzata, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l’anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di cui euro 22.000.000 per l’anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai suddetti lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono



esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Il comma 3, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

La fase attuativa, disciplinata dal comma 4, prevede che sia demandata ad un apposito decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con cui sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori del comparto turistico ricettivo di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto *de quo* sono inoltre definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle medesime risorse. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Si specifica che il vincolo di destinazione quinquennale è posto a favore del complesso dei lavoratori dell'azienda ed è riferito sia all'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori interessati, sia all'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi. Il vincolo di destinazione dell'immobile è da intendersi, dunque, riferito alla platea dei lavoratori, e non ad un singolo lavoratore, alle dipendenze delle imprese del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, che nell'arco della suddetta forbice temporale quinquennale fruiscono degli immobili oggetto dei contributi di cui al comma 1.

L'erogazione dei contributi avverrà nel pieno rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, relativamente ai contributi per il sostegno dei costi di locazione, l'erogazione avverrà, nel rispetto delle regole sul cumulo degli aiuti, ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato. Testo rilevante ai fini del SEE, alle condizioni e limiti in esso applicabili. Relativamente ai contributi per il sostegno per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi, l'erogazione avverrà nel rispetto del citato Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, alle condizioni e limiti in esso applicabili. In particolare, le disposizioni del Regolamento (UE) n. 651/2014 richiamate sono gli articoli 14, 15 e 16, con riguardo agli aiuti a finalità regionale, gli articoli 17 e 18, con riguardo agli aiuti alle PMI, e gli articoli 36, 38-bis e 41, con riguardo agli aiuti per la tutela ambientale.

Infine, in merito alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si rappresenta che le risorse di cui al comma 3, risultano disponibili e accantonate per le finalità di cui al comma 1.

Comma 5. L'intervento normativo si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dall'articolo 7-*quinqies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre



2024, n. 143, che ha sancito l'irrelevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto.

Nello specifico, si rappresenta che tale articolo prevede che gli allestimenti mobili di pernottamento (ad esempio, case mobili, *maxicaravan* e similari) dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati in strutture ricettive all'aperto, siano esclusi dalla stima diretta della rendita catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in quanto non rilevanti ai fini della rappresentazione e del censimento catastale (comma 1). Il comma 2 incrementa - dalla medesima data del 1° gennaio 2025 - il valore delle aree attrezzate per i suddetti allestimenti e delle aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti, rispettivamente dell'85% e del 55% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari, ai fini della stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto. I commi da 3 a 6 dispongono circa la presentazione degli atti di aggiornamento da parte degli intestatari catastali, le sanzioni applicabili, l'attività di monitoraggio. Il comma 7 reca una clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, il comma 3 prevede che gli intestatari catastali delle strutture ricettive all'aperto, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025, e comunque entro il 15 giugno 2025, presentino:

- atti di aggiornamento geometrico, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 679 del 1969 (recante "Semplificazione delle procedure catastali"), per l'aggiornamento della mappa catastale;
- atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'aggiornamento del Catasto Fabbricati, in coerenza con le disposizioni in esame.

L'odierno intervento normativo proroga dal 15 giugno 2025 al 15 dicembre 2025 il termine entro cui gli intestatari catastali di cui sopra devono presentare i suddetti atti di aggiornamento, con la precipua finalità di superare le difficoltà interpretative finora riscontrate, arrivando a garantire l'uniforme applicazione della disciplina a livello nazionale in tempi idonei a rispettare il termine finale. La suddetta proroga, comunque, non incide ai fini della rideterminazione delle rendite catastali, la quale, ai sensi del comma 6, ha effetto dal 1° gennaio 2025.

Tale proroga permetterebbe, da una parte, alle Direzioni regionali/Uffici provinciali dell'Agenzia delle Entrate di uniformarsi nelle procedure di applicazione della nuova normativa, nonché, dall'altra, agli intestatari catastali di seguire un indirizzo interpretativo unitario a livello nazionale e quindi di indicare in maniera puntuale, coerente e uniforme i beni da ricomprendere e stimare ai fini della presentazione degli atti di aggiornamento della mappa catastale e del catasto dei fabbricati.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene ineludibile e improcrastinabile differire il termine entro il quale gli intestatari catastali *de quibus* devono presentare i suddetti atti di aggiornamento.

A tal riguardo, si rappresenta, infine, che la misura, di carattere ordinamentale, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il termine del 15 giugno 2025, indicato in norma nella sua attuale formulazione, non è legato al versamento della prima rata di acconto dell'IMU, che, come noto, è pari al 50% dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Peraltro, il versamento della seconda rata è effettuato entro il 16 dicembre 2025 - e quindi successivamente alla data prorogata - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.

Commi 6 e 7. Il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riferimento al sostegno agli investimenti nel settore turistico.

L'odierno intervento normativo si inserisce nel perimetro applicativo tracciato dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge *de quo*, estendendo il termine per la realizzazione degli interventi finanziati dal Fondo Rotativo Imprese (FRI) dal 31 dicembre 2025 al 31 marzo 2026, chiarendo, altresì, che il nuovo termine si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi



dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, e pendenti alla data di entrata in vigore del decreto. Il suddetto Fondo Rotativo è finalizzato ad agevolare l'accesso al credito e gli investimenti di media dimensione nel settore turistico per le piccole e medie imprese, con una riserva del 50% per gli investimenti green, i cui soggetti beneficiari sono le imprese alberghiere, le strutture che svolgono attività agrituristica, le strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici e i parchi tematici.

L'estensione del termine, in ossequio ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità, assicurando parità di trattamento tra i beneficiari, si rende necessaria per consentire una più efficace attuazione degli interventi previsti, tenuto conto delle difficoltà operative e dei ritardi accumulati da molte imprese beneficiarie a causa di fattori esogeni, quali l'aumento dei costi delle materie prime, la carenza di manodopera specializzata e i ritardi nelle forniture. L'inclusione dei procedimenti amministrativi pendenti, inoltre, garantisce uniformità di trattamento e certezza giuridica, evitando disparità tra soggetti beneficiari in fasi diverse del processo autorizzativo. Al 30 maggio 2025 risultano già presentate 477 istanze in risposta al primo bando di cui 218 ammesse, per 205 decreti emanati e 13 *iter* in corso in attesa della delibera bancaria. Relativamente al secondo bando sono state presentate 350 istanze di cui 159 ammesse, per 69 decreti già emanati e 90 con *iter* in corso per la acquisizione della delibera bancaria.

Mediante l'intervento normativo in esame si produrrebbero, conseguentemente, i seguenti effetti attesi:

- a) Maggiore flessibilità per le imprese nel completamento degli investimenti.
- b) Riduzione del rischio di revoca dei contributi per cause non imputabili ai beneficiari.
- c) Accelerazione della spesa e miglioramento della capacità di assorbimento delle risorse PNRR.
- d) Chiarezza normativa per le amministrazioni coinvolte nella gestione dei procedimenti.

L'intervento normativo in esame ha carattere ordinamentale e organizzativo, finalizzato a garantire una più efficace attuazione degli interventi già programmati e, pertanto, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La proroga del termine di realizzazione degli interventi, infatti, non incide sull'ammontare complessivo delle risorse già stanziare, né modifica i criteri di accesso, le modalità di erogazione dei contributi o introduce nuovi beneficiari.

La norma è coerente con i vincoli di finanza pubblica e con gli obiettivi del PNRR poiché proroga del termine consente di evitare la perdita di risorse già assegnate e migliora la capacità di spesa delle amministrazioni e dei soggetti beneficiari.

Inoltre, è compatibile con la normativa dell'Unione Europea, in particolare con il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Invero, l'estensione del termine per la realizzazione degli interventi non altera la natura, gli obiettivi o i criteri di ammissibilità delle misure previste dal PNRR, ma si limita a garantire una più efficace attuazione degli investimenti già programmati.

ART. 15 (Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)

Comma 1. L'articolo 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 consente alle Regioni titolari della gestione di programmi cofinanziati dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2014-2022 di rimodulare i rispettivi programmi elevando fino al massimo



consentito dalle pertinenti normative unionali le percentuali di cofinanziamento del FEASR, con l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea.

La presente disposizione, con le modifiche apportate all'articolo 1, commi 559 e 560, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, estende anche al MASAF la possibilità di rimodulare i rispettivi Programmi nazionali di sviluppo rurale. La norma è finalizzata a massimizzare l'assorbimento delle risorse FEASR residue allocate sul PNSR 2014-2022, da utilizzare entro il termine del periodo di programmazione fissato al 31 dicembre 2025.

Con tale obiettivo, si consente all'Autorità di gestione nazionale del Programma nazionale di sviluppo rurale 2014-2022 (PNSR) e Rete Rurale Nazionale, di incrementare il tasso di partecipazione dell'Unione europea (fino ai massimi previsti dalla normativa UE) riducendo, di conseguenza, l'ammontare del cofinanziamento statale allocato sul medesimo programma.

Affinché la Commissione europea possa autorizzare la riduzione del cofinanziamento nazionale anche dal PNSR 2014-2022 è opportuno che le risorse già a carico del Fondo di rotazione, detratte dal cofinanziamento, vengano contestualmente riallocate allo stesso programma come aiuti nazionali aggiuntivi.

La disposizione assume carattere di necessità e urgenza in considerazione del fatto che il 31 dicembre 2025 rappresenta il termine ultimo entro il quale devono essere impegnate e spese le risorse residue relative alla programmazione FEASR 2014-2022. Il mancato utilizzo entro tale data comporterebbe la perdita definitiva di tali risorse, con conseguente danno economico e operativo per il sistema di sviluppo rurale nazionale. Pertanto, è indispensabile adottare tempestivamente tali misure che consentano di massimizzare l'assorbimento delle risorse FEASR residue, garantendo così la piena realizzazione degli interventi previsti e l'ottimizzazione delle risorse comunitarie disponibili, evitando sprechi e inefficienze.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2. La norma incrementa di 47 milioni di euro, per l'anno 2025, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ai relativi oneri, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che presenta le necessarie disponibilità.

Comma 3. La norma incrementa di 5 milioni di euro, per l'anno 2025, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. Ai relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che presenta le necessarie disponibilità.

ART. 16 (Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria)

La disposizione, al **comma 1**, dispone un adeguamento dell'attività della fondazione di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al mutato scenario scientifico e tecnologico, adeguandola alle priorità in materia di intelligenza artificiale, con particolare riferimento alle applicazioni ai settori industriali, mantenendo la continuità dell'ente, sia sul piano degli organi, sia sul piano operativo, sia sul piano degli impegni finanziari in essere e provvedendo ai conseguenti aggiornamenti del predetto articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, anche rispetto alle previsioni che non presentano più carattere di attualità.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Infatti, la fondazione svolgerà la propria attività nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di cui al comma 8 del citato articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2021, pari, tenuto conto del



disposto di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 207 del 2024, a 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che risultano congrue e presentano la necessaria disponibilità. Infatti, la fondazione, a seguito dell'insediamento degli organi nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2024, ha iniziato ad operare nel corso del secondo semestre del 2024, provvedendo, sul piano finanziario, alla programmazione delle attività e dei correlati impegni di spesa di *start-up* organizzativo e di costruzione delle infrastrutture *hardware* per il calcolo. Le principali voci di *budget* 2024 sono state per personale, servizi e *ICT* per la parte di costi dell'esercizio (495.000 euro) e per la infrastruttura di calcolo *HPC*, per la parte di investimenti in immobilizzazioni (per un totale di 12.234.000 euro), la quale risulta adeguata e pienamente fruibile per le attività della fondazione, così come adeguate ai sensi della presente disposizione. Inoltre, la riorganizzazione del perimetro di attività potrebbe essere suscettibile di determinare, anche grazie alla presenza di significative economie di scala e di scopo, una più estesa attività di ricerca e di generare maggiori ricavi dalla valorizzazione dei diritti di proprietà industriale, che potranno alimentare il patrimonio della fondazione.

Il **comma 2** della disposizione prevede che, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provveda all'aggiornamento dello statuto dell'ente disponendo che, nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza della fondazione sia integrato da un componente designato dall'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Anche da tale previsione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto al relativo compenso, che, in base all'articolo 18 del vigente statuto, è determinato in conformità al dpcm 23 agosto 2022, n. 143, ed è pertanto attualmente pari a 2.000 euro l'anno, si fa fronte a valere sulle risorse del fondo di gestione, e nello specifico della voce di bilancio "costi per servizi con collaboratori e compensi", della Fondazione che risulta ampiamente capiente allo scopo, in considerazione della consistenza del fondo stesso sopra riportata di 18 milioni euro l'anno.

Il **comma 3**, a garanzia della neutralità finanziaria della disposizione, prevede in ogni caso che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 17 (Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

I **commi 1 e 2** della presente disposizione non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse finanziarie da destinare all'intervento di cui al comma 1 per i finanziamenti agevolati vengono determinate dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ("Comitato agevolazioni"), nel limite massimo di 200 milioni di euro delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("Fondo 394"), che deve pertanto essere considerato come un tetto di spesa, e il Fondo 394 e la quota di risorse del Fondo per la promozione integrata destinata ai cofinanziamenti a fondo perduto risultano già strutturalmente dotati di adeguate risorse finanziarie.

Con riferimento al Fondo 394, il fondo risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie. L'articolo 1, comma 49, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha rifinanziato il Fondo 394 per 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per un ammontare di risorse complessive disponibili per il quinquennio 2022-2026 pari a 7,5 miliardi di euro.

Successivamente l'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, ha disposto il definanziamento di 200 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo 394, con conseguente riduzione ad 1,3 miliardi di euro delle risorse del Fondo 394 disponibili per l'anno 2022 e riduzione delle risorse complessivamente previste per il quinquennio 2022-2026 a 7,3 miliardi di euro.



A tale defianziamento ha fatto seguito il rifianziamento, pari a 545 milioni di euro per l'anno 2023, disposto dall'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, da cui è conseguito un innalzamento a 2.045 milioni di euro delle risorse del Fondo 394 per l'anno 2023 - rispetto agli 1,5 miliardi originariamente previsti - con conseguente innalzamento a 7.845 milioni di euro delle risorse complessivamente previste per il quinquennio 2022-2026 a valere sul Fondo 394.

La Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) - capitolo 7300 della Tabella MEF - a seguito del citato innalzamento disposto per l'anno 2023, ha registrato una riduzione delle risorse del Fondo 394 per l'anno 2024 disponibili a legislazione vigente, prevedendo l'assegnazione di risorse pari a 948.600.000 euro.

Nel 2025, la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), capitolo 7300 della Tabella MEF, evidenzia l'assegnazione di risorse pari ad euro 1.455.675.500 per l'anno 2025 - tale importo deriva dal rifianziamento pari ad euro 1.500.000.000 per il 2025 previsto dall'articolo 1, comma 49, lett. a), della Legge di Bilancio 2022, tenuto conto (i) della riassegnazione al Fondo 394 delle risorse pari ad euro 613.000 per il 2025 oggetto di corrispondente riduzione del FPI prevista dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024 n. 143; (ii) della riassegnazione al Fondo 394 delle risorse pari ad euro 5.062.500 per il 2025 oggetto di corrispondente riduzione del FPI prevista dall'articolo 1, comma 472 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025); (iii) del rifianziamento pari ad euro 100.000.000 per il 2025 (con corrispondente riduzione delle risorse del FPI), previsto dall'articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'istituzione delle nuove sezioni del Fondo 394 previste dal comma 474 (Sezione Crescita e Sezione Investimenti Infrastrutture). Si evidenzia, quindi, una riduzione pari ad euro 150.000.000 del rifianziamento previsto, per il 2025, dall'articolo 1, comma 49, lett. a), della Legge di Bilancio 2022 - e l'assegnazione di risorse pari ad euro 1.350.000.000 per il 2026.

Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 4,3 miliardi di euro e risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 317 milioni di euro a valere sul Fondo 394. L'assorbimento effettivo delle risorse disponibili potrà essere definito solo a seguito del completamento dell'istruttoria dei singoli finanziamenti a valere sulle domande pervenute.

Si evidenzia, inoltre, che la misura introdotta dal comma 1 è indirizzata esclusivamente a imprese italiane, dunque, non esposte in via diretta sui rischi geopolitici e di instabilità macro-economica dell'India. Inoltre, per la misura viene applicato l'ordinario *framework* di presidio dei rischi previsto per il Fondo 394 e utilizzato dal gestore SIMEST S.p.A.: utilizzo del modello di *rating* Mediocredito Centrale, valutazione del rischio di credito, processi di monitoraggio e *reporting*, presidi e controlli a fronte dei rischi di *compliance*, frode, antiriciclaggio, reputazionali e sanzioni. Pertanto, la misura non è suscettibile di incrementare la rischiosità delle esposizioni del Fondo 394, già finalizzato al sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane in tutte le geografie.

In conclusione, non introducendo il comma in esame, come sopra dimostrato, uno strumento con profilo di rischio o tempistica di rientro dei finanziamenti concessi diverso da quello derivante dall'applicazione degli strumenti previsti a legislazione vigente, non sono ascrivibili variazioni né quanto al profilo temporale della spesa sia sul Fondo 394 che sul Fondo per la promozione integrata per la componente di cofinanziamento a fondo perduto né quanto all'impatto sui saldi di finanza pubblica.



Si precisa che la presente misura non è collegata alla Sub-Misura del PNRR M1C2-26 “Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST”, conseguita e rendicontata alla Commissione europea. Pertanto, i requisiti previsti per la citata Sub-Misura del PNRR non si applicano né sono utilizzate le disponibilità finanziarie derivanti dal PNRR.

Per quanto riguarda il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si rinvia alla descrizione relativa ai successivi commi 3 e 4 nella presente relazione.

Con riferimento ai **commi 3 e 4**, si rappresenta che il Fondo per la promozione integrata di cui all’articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (“Fondo per la promozione integrata”) risulta strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie, da ultimo stanziato dall’articolo 1, comma 49, lett. b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), che ha rifinanziato il Fondo per la promozione integrata per le finalità di cui alla lettera *d*) sopra citata.

In particolare, la Legge di Bilancio 2022 ha stanziato 150 milioni di euro per l’annualità 2025 a favore del Fondo per la promozione integrata. Tale importo è stato successivamente ridotto a euro 44.324.500 per l’annualità 2025 a seguito dei seguenti successivi definanziamenti:

- a) euro 613.000, previsti dall’articolo 15, comma 1, del DL 9 agosto 2024, n. 113, per la copertura oneri finanziari derivanti dall’esenzione dalla prestazione della garanzia per le domande Fondo 394 – Africa;
- b) euro 100.000.000, previsto dall’articolo 1, comma 481, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dall’istituzione delle nuove sezioni del Fondo 394/81 previste dal comma 474;
- c) euro 5.062.500, previsto dall’articolo 1, comma 472, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’esenzione dalla prestazione della garanzia per le domande Fondo 394 - America Latina e per le imprese c.d. energivore.

Le risorse finanziarie del Fondo per la promozione integrata per i cofinanziamenti a fondo perduto, disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti e del versamento di cui all’articolo 1, comma 479, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono pari a 503 milioni di euro, e sono in istruttoria operazioni per circa 38 milioni di euro.

Si evidenzia la necessaria correlazione, disposta dall’articolo 72, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (come da ultimo modificato dall’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106), dei cofinanziamenti a fondo perduto a valere sul Fondo per la promozione integrata con i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394.

Ai sensi della normativa di riferimento, detti cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili: *(i)* al ricorrere di specifici criteri selettivi di ammissibilità, per un importo fino al dieci per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; *(ii)* nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore “*de minimis*” (Regolamento (UE) 2023/2831), e quindi sempre nei limiti di c.d. *plafond* disponibile dell’impresa richiedente (pari euro 300.000 nell’arco di tre anni ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del sopra citato Regolamento UE); *(iii)* ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi nel Continente africano, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394; *(iv)* ai sensi dell’articolo 1, comma



467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, esclusivamente per le imprese localizzate nelle Regioni del Sud-Italia e con interessi in America centrale o meridionale per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394, e (v) ai sensi dell'articolo 1, comma 469, lett. b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, esclusivamente per le domande a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica di cui all'articolo 7 del decreto interministeriale del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'economica e delle finanze 1° giugno 2023 presentate fino al 31 dicembre 2026 dalle imprese a forte consumo di energia elettrica o che abbiano intrapreso comprovati percorsi certificati di incremento dell'efficienza energetica, per un importo fino al venti per cento dei finanziamenti agevolati del Fondo 394.

Poiché i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori, o aree geografiche, ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti dal Comitato agevolazioni, e nei limiti del citato c.d. *plafond* "de minimis" disponibile dell'impresa richiedente, le imprese che presentano domanda di finanziamento agevolato a valere sul Fondo 394 non sempre hanno diritto di ricevere il cofinanziamento a fondo perduto, o di riceverlo nella misura massima del dieci per cento previsto dal citato articolo 72, comma 1, lettera d).

Attualmente, infatti, si registra un rapporto di circa l'8% tra la quota relativa ai cofinanziamenti a fondo perduto concessi a valere sul Fondo per la promozione integrata e la quota relativa ai connessi finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. Tale rapporto tiene anche conto della misura di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito dalla legge 8 agosto 2024, n. 120 e delle misure di cui all'articolo 1, comma 467 e 469 lett. b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 4,3 miliardi di euro e risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 317 milioni di euro a valere sul Fondo 394.

Le disponibilità del Fondo per la promozione integrata per le finalità di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, risultano pienamente sufficienti a garantirne l'operatività, come si evince dalla seguente tabella.

Risorse disponibili Fondo per la promozione integrata al 31 marzo 2025	503 mln
Operazioni in istruttoria a valere sul Fondo per la promozione integrata	(38 mln)
Stanziamenti da LdB 2022 per l'anno 2025	+44 mln
Dotazione alla Sezione Investimenti Infrastrutture LdB 2025	(100 mln)
Risorse disponibili Fondo per la promozione integrata al netto delle operazioni attualmente in istruttoria	409 mln

Un innalzamento fino al venti per cento della quota di cofinanziamento a fondo perduto (a) ai sensi dei commi 3 e 4 della disposizione in esame, per le domande riguardanti l'Africa o l'America centrale o meridionale o l'India presentate dalle start-up innovative o PMI innovative e (b) sempre ai sensi del comma 3 della disposizione in esame, per le domande riguardanti l'India presentate dalle imprese con sede nelle Regioni del Sud, non pregiudica in alcun modo la possibilità di garantire i cofinanziamenti



a fondo perduto nella misura del dieci per cento per le iniziative ordinarie del Fondo 394. Tenuto conto che al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti, sono disponibili sul Fondo 394 risorse pari a 4,3 miliardi di euro, anche un (peraltro totalmente irrealistico) concentrarsi di tutte le nuove domande su iniziative relative all’Africa o all’America centrale o meridionale proposte da start-up innovative o da PMI innovative, o su iniziative relative all’India proposte da imprese del Mezzogiorno, da start-up innovative o da PMI innovative, consentirebbe di fare fronte all’erogazione di una quota del venti per cento a fondo perduto.

Le suddette risorse del Fondo per la promozione integrata al 31 marzo 2025, pari a 409 milioni di euro, risultano pienamente congrue e sufficienti a garantire l’operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto.

Sulla base delle stime di operatività del Fondo per la promozione integrata prevista per il biennio 2025-2026, complessivamente pari a circa 250 milioni di euro, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall’articolo 1, comma 49, lettera b), della Legge di Bilancio 2022 per l’anno 2026, le disponibilità residue del Fondo per la Promozione Integrata risultano pienamente adeguate a garantire anche nel biennio 2025-2026 l’operatività per la concessione dei cofinanziamenti a fondo perduto correlati ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394. Tale assunto sarebbe confermato anche considerando l’estensione dell’intervento agevolativo a valere sulle risorse del Fondo 394 prevista dal successivo comma 5.

Il **comma 5** non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Fondo 394 risulta già strutturalmente dotato di adeguate risorse finanziarie.

Le risorse finanziarie del Fondo 394 disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli impegni già assunti, sono pari a 4,3 miliardi di euro e risultano in istruttoria domande per un importo complessivo pari a circa 317 milioni di euro a valere sul Fondo 394. L’assorbimento effettivo delle risorse disponibili potrà essere definito solo a seguito del completamento dell’istruttoria dei singoli finanziamenti a valere sulle domande pervenute.

L’estensione dell’intervento agevolativo a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul Fondo 394, a favore delle imprese che sono parte di una filiera a vocazione esportatrice si stima possa generare, su base annuale, un incremento dei volumi fino a 150 €/mln, con l’accesso di circa 300/500 PMI appartenenti a filiere produttive. Tale dato è rappresentativo di circa il 15% delle PMI appartenenti alle principali filiere produttive nazionali riferibili ai capo filiere che hanno attualmente rapporti con il Fondo 394.

La disposizione di cui al **comma 6** non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Fondo 295/73 risulta dotato di adeguate risorse finanziarie.

Con riferimento alla Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), il capitolo 7298 della Tabella MEF (n. 2) *Missione 7 “Competitività e sviluppo delle imprese”, Programma 7.1* di cui al Decreto MEF del 31 dicembre 2024 recante “*Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027*” evidenzia l’assegnazione di risorse per il triennio 2025-2027, pari ad euro 161.996.923 per il 2025, euro 148.126.923 per il 2026 ed euro 86.236.923 per il 2027.

Le risorse finanziarie del Fondo 295/73 disponibili al 31 marzo 2025, al netto degli accantonamenti sul portafoglio in essere, calcolati sulla base della vigente metodologia di quantificazione e monitoraggio delle stime degli accantonamenti, sono pari a 1,4 miliardi di euro.

L’ammissibilità ai contributi agli interessi di cui all’articolo 14 del d.lgs. n. 143 del 1998 anche delle operazioni di smobilizzo a tasso fisso o variabile di fatture commerciali, emesse a fronte di piani di ammortamento che prevedono dilazioni di pagamento a medio e lungo termine (pari o superiori a 24



mesi), si stima possa riguardare fino 150 €/mln di volumi annui, corrispondenti all'impegno annuo di risorse del Fondo 295/73 fino a 15 €/mln circa.

ART. 18 (Disposizioni urgenti in materia di start-up)

La disposizione interviene nella disciplina degli investimenti qualificati che godono dell'esenzione sui rendimenti, rimodulando le percentuali di investimenti in FVC e ricomprendendo tra gli investimenti agevolabili anche quelli effettuati indirettamente.

Al riguardo, si evidenzia che il vincolo di investimenti in FVC è stato introdotto dall'articolo 33, della legge 16 dicembre 2024, n. 193, a decorrere dal 2025.

I soggetti interessati dalla modifica, Fondi pensione e Casse previdenziali, godono a legislazione vigente dell'esenzione sui rendimenti nel limite di un ammontare di investimenti effettuati, qualificati ovvero in PIR, pari al 10% dell'attivo patrimoniale, i cui effetti finanziari negativi sono già scontati nei tendenziali di bilancio sin dall'introduzione della misura a prescindere dalle condizioni successivamente introdotte.

Pertanto, l'intervento non ampliando l'ambito soggettivo e oggettivo, non determina effetti finanziari, trattandosi solo di una diversa ripartizione degli investimenti agevolati alla quale gli operatori economici potranno adeguarsi, al fine di conservare le agevolazioni già fruite a legislazione vigente, sempre nel limite complessivo di investimenti pari al 10% dell'attivo patrimoniale, che resta immutato.

Titolo III

Disposizioni in materia di enti territoriali

ART. 19 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)

La lettera *a*) consente il mantenimento nel bilancio di Roma Capitale dei residui attivi, derivanti dalle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale alla gestione commissariale; tali residui attivi saranno riscossi a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

La lettera *b*) consente a Roma Capitale di utilizzare i poteri di tipo transattivo della gestione commissariale e specifica che i debiti, originariamente iscritti nella massa passiva del piano di rientro e trasferiti al bilancio di Roma Capitale, continuano a non produrre interessi e non sono soggetti a rivalutazione monetaria.

La norma, pertanto, non amplia la capacità di spesa e quindi non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 20 (Disposizioni finanziarie)

Comma 1. La disposizione prevede che il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Comma 2. La disposizione prevede che, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro 753.942.367 per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000 per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione



degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a euro 100.280.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a euro 24.620.000 l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;

f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026, euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a 100.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;

i) quanto a euro 10.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.



Comma 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2 e dagli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, il comma introduce clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni del decreto.

ART. 21 (Entrata in vigore)

La norma dispone l'entrata in vigore del decreto.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Daria Perrotta

30/06/2025



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Schema di decreto-legge "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali" (milioni di euro)																
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbriscgio			Indebitamento netto				
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027
2	2		Incremento della quota di risorse del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, di cui all'art. 1, c. 95 della L.145/2008, destinata al Ministero della Giustizia, per interventi di realizzazione di nuove infrastrutture penitenziarie nonché di opere di riqualificazione e ristrutturazione delle strutture esistenti da parte del Commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, di cui all'art. 4-bis, c. 2, del D.L. 92/2024	S	K	40,0		18,0			20,0	18,0		20,0	18,0	
2	3		Incremento delle risorse finalizzate a favorire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova	S	K		50,0	92,8			50,0	92,8			50,0	92,8
2	3		Riduzione delle risorse in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), finalizzate alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocità e alta capacità (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, di cui all'art. 1, c. 384, della L. 234/2021	S	K		-50,0	-92,8			-50,0	-92,8			-50,0	-92,8
2	4		Incremento del Fondo regionale di protezione civile, di cui all'art. 45 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. 1/2018	S	K	20,0					20,0					
2	8		Incremento delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 19, c. 1, lett. a) del D.L. 181/2006 in materia di sport	S	C	228,2					228,2				228,2	
2	9		Istituzione del Fondo nazionale per la rigenerazione urbana	S	K	50,0	30,0				50,0	30,0			50,0	30,0
2	10		Potenziamento del concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività commesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani	S	C	5,0					5,0				5,0	
2	10		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Società Giubileo	E	EXT	5,0										
2	10		Versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Società Giubileo	S	C						-5,0				-5,0	
3	6		Incremento delle risorse in favore degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, di cui all'art. 1, c. 1076, della L. 205/2017	S	K	47,5	302,5				16,9	7,7		16,9	7,7	7,7
3	10	a)	Riduzione del Fondo investimenti complementari PNRR - MIT - Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi - BUS, di cui all'art. 1, c. 2, lett. c.1), del D.L. 59/2021	S	K	-38,3					-7,7	-7,7		-7,7	-7,7	-7,7
3	10	b)	Riduzione Tabella B - MIT	S	K	-9,2					-9,2			-9,2		

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Schema di decreto-legge "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto					
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
8	1		Differimento al 1° gennaio 2026 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introdotte dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, cc. 661-676, della L. 160/2019 - imposta di consumo	E	T	-142,0	-29,0	-1,0	-1,0	-142,0	-29,0	-1,0	-1,0	-142,0	-29,0	-1,0	-1,0
8	1		Differimento al 1° gennaio 2026 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introdotte dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, cc. 661-676, della L. 160/2019 - IRES	E	T		19,9	-4,5			19,9	-4,5			19,9	-4,5	
8	1		Differimento al 1° gennaio 2026 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introdotte dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, cc. 661-676, della L. 160/2019 - IRPEF	E	T		19,9	-4,5			19,9	-4,5			19,9	-4,5	
8	1		Differimento al 1° gennaio 2026 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introdotte dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, cc. 661-676, della L. 160/2019 - IRAP	E	T				2,7				-2,7				-2,7
8	1		Differimento al 1° gennaio 2026 della decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introdotte dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'art. 1, cc. 661-676, della L. 160/2019 - IRAP	S	C		-10,5										
9	1-3		Applicazione IVA al 5% sull'intero imponibile per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione	E	T	-4,9	-8,4	-8,4	-8,4	-4,9	-8,4	-8,4	-8,4	-4,9	-8,4	-8,4	-8,4
14	1		Contributi per la realizzazione di investimenti volti alla creazione ovvero alla riqualificazione e all'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficiamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo	S	K	22,0	16,0	16,0	16,0	22,0	16,0	16,0	16,0	22,0	16,0	16,0	16,0
14	1		Contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo	S	C	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
15	2		Incremento del Fondo per l'innovazione in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 428, della L. 197/2022	S	K					47,0				47,0			
15	2		Riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura, di cui all'art. 1, c. 443, della L. 213/2023	S	K	-47,0								-47,0			
15	3		Incremento del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola, di cui all'art. 26, c. 1, del D.L. 4/2022	S	C	5,0								5,0			
15	3		Riduzione Tabella A - MASAF	S	C	-5,0								-5,0			

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Schema di decreto-legge "Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali" (milioni di euro)																	
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
						2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028	2025	2026	2027	2028
20	2	l)	Riduzione Tabella B - TURISMO	S	K	-12,0	-16,0	-16,0		-12,0	-16,0	-16,0		-12,0	-16,0	-16,0	
20	2	m)	Riduzione Tabella A - TURISMO	S	C	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0	-22,0
			Entrate	E		-73,6	-10,6	-18,4	-9,4	-400,6	1,0	-20,0	-9,4	79,4	1,0	-20,0	-9,4
			Spese	S		-73,6	-20,0	-18,4	-9,8	-420,9	-124,0	-21,1	-9,8	59,4	1,0	-21,1	-9,8
			SALDO			0,0	9,4	0,0	0,4	20,3	125,0	1,1	0,4	20,0	0,0	1,1	0,4

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, recante disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2025.

Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto »;

Vista la legge 29 novembre 1984, n. 798, recante « Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante « Disposizioni urgenti in materia di protezione civile »;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante « Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE »;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante « Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione »;

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante « Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali »;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 »;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante « Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106 »;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 »;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 »;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 »;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante « Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, recante « Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico »;

Visto il decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, recante « Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 »;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025 - 2027 »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti finalizzate al potenziamento e rifinanziamento di investimenti infrastrutturali, anche in materia di protezione civile regionale, nonché di stabilire misure urgenti in materia di assistenza sociale e cura;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonché in materia di enti territoriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, delle infrastrutture e dei trasporti, della giustizia, per la protezione civile e le politiche del mare, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, della cultura, del turismo, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy e dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RIFINANZIAMENTO DI AUTORIZZAZIONI DI SPESA IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE, EDILIZIA CARCERARIA, PROTEZIONE CIVILE REGIONALE, NONCHÉ MISURE URGENTI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E CURA

Articolo 1.

(Disposizioni volte a consentire l'utilizzo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

« 5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, agli interventi che, su indicazione delle amministrazioni titolari, non sono più finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), purché alla data del 31 dicembre 2025 siano stati aggiudicati gli appalti per l'esecuzione dei lavori. Nelle more dell'adozione dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'attuazione delle procedure previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 2022, nonché dall'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze 10 febbraio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 2023.

5-ter. Con riferimento agli interventi beneficiari delle risorse del “Fondo per l’avvio di opere indifferibili” di cui all’articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, qualora risulti dal corredo informativo dei Codici identificativi di gara (CIG) la mancanza dei requisiti di validità della procedura di affidamento ovvero sia rilevata la mancata aggiudicazione degli appalti per l’esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2025 si procede, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni titolari, alla revoca del contributo concesso.».

2. All’articolo 18-*quinquies* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, dopo il comma 2-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«2-*ter.* Per gli interventi del PNRR che beneficiano anche di risorse a carico del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le amministrazioni centrali titolari delle misure di riferimento degli stessi provvedono ai trasferimenti in favore dei soggetti attuatori dei singoli interventi considerando il valore cumulativo della quota a carico del PNRR e della quota a carico del predetto Fondo assegnata all’intervento stesso, con imputazione prioritaria alla quota a carico del PNRR.

2-*quater.* Le Amministrazioni centrali titolari comunicano trimestralmente al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per ciascun intervento beneficiario, le informazioni sugli effettivi trasferimenti imputabili alle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili. Alla conclusione degli interventi, le quote delle risorse del Fondo per l’avvio delle opere indifferibili non corrispondenti ad effettivi fabbisogni rientrano nella disponibilità del medesimo Fondo.».

3. All’articolo 1, comma 876, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «su proposta dei Ministri interessati» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, in caso di contestuale assegnazione delle disponibilità del Fondo relative a due o più Ministeri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati».

Articolo 2.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento del sistema infrastrutturale, dell'edilizia carceraria, della rigenerazione urbana, nonché in favore della protezione civile regionale e del Giubileo dei Giovani)

1. All'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Una ulteriore quota delle risorse di cui al quinto periodo, pari a 33 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, è destinata, quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2025, al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, in favore del comune di Venezia, al fine di concorrere al potenziamento delle infrastrutture idriche comunali e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e a 11 milioni di euro per l'anno 2026, alla realizzazione degli impianti di dissalazione, anche mobili, nei comuni di Porto Empedocle, Trapani, Gela, assegnati con le modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20. ».

2. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come ripartite a favore del Ministero della giustizia ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 », sono incrementate di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 18 milioni di euro per l'anno 2027, da destinare agli interventi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112. Ai relativi oneri, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2025 e a 18 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

3. Al fine di garantire l'avvio immediato dei lavori della fase B della diga foranea di Genova, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2026 e di 92,8 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. Il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è finanziato, per l'anno 2025, nella misura di euro 20 milioni. Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

5. In relazione alle funzioni attribuite agli enti territoriali per le finalità di cui all'articolo 45, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018:

a) una quota pari al 40 per cento delle risorse di cui al comma 4 è destinata al potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali;

b) la rimanente quota pari al 60 per cento è destinata al concorso agli interventi e alle misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze derivanti da eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per i quali sia stata dichiarata o riconosciuta un'emergenza di rilievo regionale successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

6. La quota di cui al comma 5, lettera a), è ripartita e trasferita in favore di ciascuna regione secondo le modalità e i criteri definiti dagli articoli 1, comma 1, e 2, commi 1, primo e terzo capoverso, e 2, dagli articoli 3 e 4, con esclusione dei riferimenti agli interventi di tipo b), nonché dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2022. Sulla base dei criteri di cui al primo periodo, la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri il Piano generale di riparto delle risorse tra le regioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 agosto 2025, il Capo del Dipartimento della protezione civile, adotta il Piano generale di riparto e dispone l'assegnazione delle relative risorse.

7. Con riferimento alla quota di cui al comma 5, lettera b), in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalità di trasferimento da destinare a ciascuna regione, le relative attività di monitoraggio, i termini e le modalità di presentazione della richiesta regionale di accesso alla quota del Fondo regionale di protezione civile per il concorso agli interventi e alle misure di cui al comma 6 nonché la

relativa istruttoria e i criteri per la valutazione della richiesta regionale, ferma restando la necessità di concludere il procedimento con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è autorizzata la spesa di 228.242.367 euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 228.242.367 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

9. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al primo periodo, nonché le modalità di monitoraggio, rendicontazione e revoca delle medesime risorse anche al fine del rispetto del limite di spesa. Al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possono concorrere le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali europei, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027 e nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure applicabili ai medesimi programmi. Agli oneri relativi all'istituzione del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

10. Al fine di assicurare il concorso del Servizio nazionale della protezione civile alle attività connesse con le celebrazioni del Giubileo dei Giovani dal 28 luglio 2025 al 4 agosto 2025 nell'ambito del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e favorire il regolare svolgimento degli eventi programmati, fatte salve le competenze e gli atti già adottati del Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'esercizio dei poteri di coordinamento di cui al secondo periodo, sentito il predetto Commissario straordinario, individua, definisce ed attua le misure organizzative atte a garantire il funzionale svolgimento degli eventi, comprese quelle relative alla mobilità, all'accoglienza e all'assistenza, anche sanitaria, delle persone, nonché le iniziative dirette al conseguimento urgente della disponibilità di beni mobili e immobili, servizi e forniture comunque necessari e strumentali per la organizzazione dei predetti eventi, ulteriori ri-

spetto a quelle già previste, programmate e predisposte dal Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2022. Al fine di assicurare la massima efficienza, efficacia e tempestività nonché la gestione unitaria delle attività di cui al primo periodo il Capo del Dipartimento della protezione civile opera in stretto raccordo con il Commissario straordinario, con il prefetto di Roma, il presidente della regione Lazio e il sindaco di Roma Capitale, ed in coordinamento anche con le altre amministrazioni, gli enti pubblici e privati e le società di servizi interessati. Il Capo del Dipartimento della protezione civile si avvale delle strutture del Dipartimento della protezione civile, assicurando il concorso delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Nello svolgimento delle attività di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede con i poteri e mediante le ordinanze di protezione civile ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, in deroga all'articolo 24, comma 1, del medesimo codice, nonché, previa intesa con il Ministero dell'interno, ad adottare atti di indirizzo che disciplinano l'organizzazione di manifestazioni pubbliche ad alto impatto. Il Capo del Dipartimento della protezione civile può comunque provvedere in applicazione dell'articolo 140 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Fermo restando il raccordo previsto al secondo periodo, sono fatte salve le attribuzioni del prefetto di Roma con riguardo al coordinamento delle Forze di polizia, delle Forze armate e del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla definizione delle relative pianificazioni in materia di ordine e sicurezza pubblica e soccorso pubblico inerenti alle finalità di cui al presente decreto. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulle risorse disponibili per il medesimo anno e per il medesimo evento sul bilancio della Società Giubileo, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 20 giugno 2024.

Articolo 3.

(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa e di manutenzione stradale delle province e delle città metropolitane)

1. Al fine di efficientare l'utilizzo delle risorse in relazione all'effettivo stato di avanzamento dei lavori è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il «Fondo unico per il potenziamento delle reti metropolitane e del trasporto rapido di massa». Sul predetto Fondo affluiscono le risorse iscritte in competenza, cassa e

residui, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi:

a) dell'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) dell'articolo 1, comma 140, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

c) dell'articolo 1, comma 1072, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) dell'articolo 1, commi 95 e 96, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

f) dell'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

2. Nell'ambito del Fondo di cui al comma 1 è istituita una apposita sezione dove affluiscono le somme relative ad assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi del comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

3. In relazione agli interventi di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i soggetti beneficiari delle risorse perfezionano, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2025 l'obbligazione giuridicamente vincolante finalizzata alla realizzazione degli interventi finanziati. In caso di decadenza ai sensi del presente comma, i medesimi soggetti beneficiari sono comunque autorizzati a concludere le fasi autorizzative eventualmente già avviate ai fini del finanziamento ai sensi del comma 5, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul Fondo.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2026, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ricognizione degli interventi in corso al fine di verificare, anche attraverso i sistemi della Ragioneria generale dello Stato e quelli con essi interoperabili, l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti al 31 dicembre dell'anno precedente nonché lo stato di avanzamento dei progetti, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma procedurale. L'assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti comporta, qualora sia scaduto il termine per la relativa assunzione, l'automatica decadenza dall'assegnazione delle risorse, che confluiscono nella sezione del Fondo di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto dal comma 12. Eventuali anticipi ricevuti dalle amministrazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, al netto delle spese effettivamente sostenute, e restano ivi acquisiti. Le risultanze

del sistema di monitoraggio possono essere utilizzate quale prova documentale ai fini delle verifiche di cui al presente comma.

5. Con il decreto di cui al comma 4 o con uno o più successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'assegnazione delle risorse disponibili del Fondo, incluse quelle della sezione di cui al comma 2, sulla base dei cronoprogrammi procedurali degli interventi da realizzare in coerenza con gli stanziamenti annuali del Fondo, con priorità per gli interventi oggetto di decadenza ai sensi dei commi 3 e 4. L'assegnazione può riguardare anche solo la predisposizione o il completamento dell'attività di progettazione. I decreti di assegnazione delle risorse riportano per ciascun intervento il soggetto attuatore, i codici unici di progetto, il cronoprogramma procedurale con obiettivi verificabili e tempistiche di effettiva realizzazione ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica nonché le modalità di integrazione continua con il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 302,5 milioni di euro per l'anno 2026.

7. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli anni dal 2025 al 2028 sono ripartite tra le province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le predette risorse sono erogate secondo le modalità individuate dal comma 8. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al medesimo comma 8, le province e città metropolitane sono autorizzate ad avviare le procedure di evidenza pubblica per l'affidamento dei contratti strumentali alla realizzazione degli interventi ammessi al riparto delle risorse di cui al primo periodo.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è modificato il decreto di ripartizione delle risorse adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le annualità dal 2025 al 2028 al fine esclusivo di recepire le seguenti modifiche:

a) l'aggiornamento della somma complessiva da ripartire e dei relativi stanziamenti annuali, in considerazione di quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, dall'articolo 1, commi 527 e 540 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e dall'articolo 7, comma 4-*novies*, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, e, ove necessario, delle procedure per la programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche per l'erogazione delle risorse;

b) la revisione delle modalità di trasferimento delle risorse secondo i seguenti criteri:

1) l'erogazione entro il 31 dicembre 2025 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla prima rata di anticipazione al medesimo assegnata ai sensi dell'allegato 2, a condizione che per gli interventi ammessi al riparto sia stata avviata la procedura di affidamento desumibile dalla data di pubblicazione del CIG entro il 30 settembre 2025; nel caso in cui le procedure di affidamento siano state avviate solo per una parte degli interventi ammessi al riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della prima rata di anticipazione da liquidare entro il 31 dicembre 2025;

2) l'erogazione entro il 30 aprile 2026 a ciascun ente territoriale di un importo corrispondente alla seconda rata di anticipazione di cui all'allegato 2, a condizione che entro il 28 febbraio 2026 siano stati aggiudicati contratti di affidamento per gli interventi ammessi al piano di riparto; nel caso in cui siano stati aggiudicati contratti per la realizzazione solo di parte degli interventi ammessi al piano di riparto, è proporzionalmente ridotto l'importo della seconda rata di anticipazione da liquidare entro il 30 aprile 2026;

3) l'erogazione, a ciascun ente territoriale, entro il 30 settembre 2026 delle risorse residue per il 2026 e delle risorse assegnate per le successive annualità entro le scadenze del 30 aprile e del 30 settembre di ciascun anno, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori rendicontati in relazione agli interventi ammessi al piano di riparto, per i quali è stato aggiudicato alla data del 28 febbraio 2026 un contratto di affidamento ai sensi del numero 2);

c) l'introduzione di meccanismi di revoca delle risorse coerenti con le disposizioni di cui al comma 9.

9. Le risorse assegnate alle province e città metropolitane ai sensi dell'allegato 2 per gli anni dal 2026 al 2028 rimaste inutilizzate in ciascuna annualità per il mancato avvio della procedura di affidamento entro il 30 settembre 2025, per la mancata aggiudicazione dei contratti di affidamento degli interventi entro il 28 febbraio 2026 ovvero per la mancata presentazione degli stati di avanzamento dei lavori nei termini previsti dal comma 8, lettera *b)*, numero 3), sono accertate e revocate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 30 giugno 2026. Le risorse di cui al presente comma, presenti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinate a incrementare il Fondo di cui all'articolo 19 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, per la quota eventualmente trasferita all'ente territoriale, devono essere oggetto di versamento, a cura dell'amministrazione interessata, al

netto delle spese effettivamente sostenute, all'entrata del bilancio dello Stato per restare ivi definitivamente acquisita.

10. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 47,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 302,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 38,3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 1., del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 201;

b) quanto a 9,2 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

c) quanto a 200 milioni per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

d) quanto a 102,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

11. Con il decreto di cui al comma 8 si provvede alla verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento sulla base del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 18 maggio 2020, anche ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti di revoca.

12. Le risorse relative alle assegnazioni oggetto di decadenza ai sensi dei commi da 2 a 5 sono destinate prioritariamente, sino all'importo complessivo di 102,5 milioni di euro, al fondo di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

Articolo 4.

(Misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, all'articolo 1, comma 772, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite da quelle: « 31 dicembre 2027 » e le parole « per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e

2027». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2.320.000 annui per gli anni 2026 e 2027 si provvede ai sensi dell'articolo 20.

2. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 8-ter è inserito il seguente:

« 8-ter.1. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater spetta anche per le spese sostenute nell'anno 2026, nella misura del 110 per cento, esclusivamente nei casi disciplinati dall'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, per i quali è esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. ».

3. All'articolo 2, comma 3-ter.1, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: « La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. ».

4. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 20.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, si applicano anche con riferimento all'anno 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro per l'anno 2025. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 17-ter. Ai relativi oneri, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di misure in materia di assistenza sociale e cura, nonché in favore del Terzo settore)

1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è

accantonata per gli anni 2025, 2026 e 2027 la somma di 5 milioni di euro annui, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di una intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. La somma di cui al primo periodo è assegnata in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute quali Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a rilievo nazionale, per l'erogazione di prestazioni di elevata qualità in ambito dermatologico.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate una o più strutture aventi i requisiti di cui al comma 1.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 55 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2026, 85 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 pari a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026, a 85 milioni di euro per l'anno 2027 e a 50 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:

a) quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2025, a 60 milioni di euro per l'anno 2026 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

b) quanto a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrisponde riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5. Al fine di sostenere le attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, la dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, è incrementata di 1,2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 20.

7. Alla sezione speciale del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevista dall'articolo 15-*bis*, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono destinati 10 milioni di euro, al fine di sostenerne l'operatività e le finalità.

Articolo 6.

(Integrazione al reddito per le lavoratrici madri con due o più figli)

1. All'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: « dall'anno 2025 »" sono sostituite dalle seguenti: « dall'anno 2026 »;

b) al terzo periodo le parole: « Per gli anni 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2026 ».

2. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'anno 2025, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con due figli e fino al mese del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 40 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo

mese di dicembre 2025. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 480 milioni di euro per l'anno 2025 e in 13 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025 a valere sulle risorse rivenienti dal comma 1, quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e, quanto a 180 milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 20.

CAPO II

MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Articolo 7.

(Disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici)

1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e

siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze l'avvenuto integrale recupero degli importi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici attraverso i versamenti di cui al primo periodo del comma 1 ovvero tramite l'applicazione delle disposizioni richiamate al quarto periodo del medesimo comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, ulteriore rispetto a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

4. A ciascuna regione e provincia autonoma è assegnata una quota del fondo di cui al comma 3, secondo gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto, determinati in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, indicati negli allegati A, B, C e D del decreto del Ministro della salute 6 luglio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 2022. L'erogazione delle risorse spettanti è effettuata per ciascuna regione e provincia autonoma entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

5. In relazione alle risorse complessive di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano, anche con riferimento alle risorse di cui ai commi 1 e 3, le conseguenti sistemazioni contabili sui bilanci sanitari dell'anno 2025.

6. Fermo restando quando previsto dall'articolo 1, commi 329, 330 e 331 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per le attività introdotte dalle predette disposizioni il Ministero della salute si avvale dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas). Tali attività sono svolte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche utilizzando le risorse previste dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro della salute 29 dicembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 9 febbraio 2024.

7. Agli oneri derivanti dal comma 1, al netto degli effetti derivanti dal comma 5, e dal comma 3, pari a 360 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 350 milioni di euro ai sensi dell'articolo 20 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo della quota del fondo per il governo dei dispositivi medici, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, destinata alla Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute.

Articolo 8.

(Rinvio dell'imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

1. All'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « dal 1° luglio 2025 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2026 ». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 9.

(Modifiche al regime del margine per la cessione di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione e applicazione dell'aliquota IVA ridotta)

1. Al del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 2, dopo la parola: « legatari » sono aggiunte le seguenti: « , a condizione che non sia stata applicata un'aliquota ridotta agli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione in questione ceduti al soggetto passivo-rivenditore o importati da quest'ultimo »;

b) l'articolo 39 è abrogato.

2. Alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II-bis, dopo il numero 1-octies) è aggiunto il seguente:

« 1-novies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione di cui alle lettere a), b) e c) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, a condizione che non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al citato decreto-legge n. 41 del 1995. »;

b) alla parte III, il numero 127-septiesdecies) è abrogato.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 4,9 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

Articolo 10.

(Misure urgenti per l'adeguamento della normativa relativa ai mercati delle crypto-attività MICAR)

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: « 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2025 » e le parole: « 30 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2026 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. I soggetti persone giuridiche di cui al comma 1 possono continuare a prestare servizi relativi all'utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale senza presentare istanza ai sensi dell'articolo 62 del regolamento (UE) 2023/1114, qualora appartengano allo stesso gruppo di una società che presenti una medesima istanza in Italia o in uno Stato membro diverso dall'Italia entro la data del 30 dicembre 2025, fino al rilascio o al diniego dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114 e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Ai fini dell'applicazione del presente comma, si rinvia all'articolo 2, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2013/34/UE. »;

c) al comma 2, primo periodo, le parole: « del comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1 e 1-bis »;

d) al comma 4, le parole: « 30 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 dicembre 2025 »;

e) al comma 5, le parole: « 31 maggio 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2025 »;

f) al comma 6, le parole: « primo trimestre » sono sostituite dalle seguenti: « terzo trimestre »;

g) al comma 7, le parole « 1° aprile 2025 » sono sostituite dalle seguenti « 1° ottobre 2025 ».

Articolo 11.

(Misure urgenti in materia di antiriciclaggio)

1. Al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 11, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Ferme restando le competenze specifiche delle singole autorità

che compongono il Comitato, il Comitato di sicurezza finanziaria è il punto di contatto centrale per rispondere alle richieste di altri Stati o di organismi internazionali per le questioni inerenti al rischio di abuso per finalità di finanziamento del terrorismo degli enti previsti all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e per condurre attività di sensibilizzazione circa il rischio cui potrebbero essere esposti gli stessi enti. »;

b) all'articolo 4-*bis*:

1) al comma 2, dopo le parole: il « Comitato dà » è inserita la seguente: « tempestiva »;

2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Quando la richiesta di congelamento è indirizzata dalle Autorità italiane a un altro Stato, ai sensi della risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Comitato fornisce a tale Stato ogni possibile e specifica informazione a supporto della designazione. ».

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2:

1) dopo la lettera *p*), è inserita la seguente:

« *p-bis*) finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa: il finanziamento dei programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, quale definito all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, ove non diversamente stabilito. »;

2) la lettera *bb*) è sostituita dalla seguente:

« *bb*) Paesi terzi ad alto rischio: Paesi i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva o dal Ministero dell'economia e delle finanze nell'esercizio del potere di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del presente decreto; »;

3) la lettera *ii*) è sostituita dalla seguente:

« *ii*) punto di contatto centrale: il soggetto o la struttura, stabilito nel territorio della Repubblica, designato dagli istituti di moneta elettronica, quali definiti all'articolo 2, primo paragrafo, punto 3), della direttiva 2009/110/CE, o dai prestatori di servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva 2015/2366/CE, o dai prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *v-bis*),

con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, che operano, senza succursale, sul territorio nazionale; »;

4) dopo la lettera *oo*), è inserita la seguente:

« *oo-bis*) sanzioni finanziarie mirate: il congelamento dei beni e il divieto di mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, risorse economiche o altri beni a beneficio di persone ed entità designate a norma delle decisioni del Consiglio, adottate sulla base dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea (TUE), e dei regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e in base alla normativa nazionale »;

5) dopo la lettera *qq-bis*) è aggiunta la seguente:

« *qq-ter*) sportelli automatici per le cripto-attività: gli sportelli automatici come definiti dall'articolo 3, punto 17), del regolamento (UE) 2023/1113. »;

b) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « e finanziamento del terrorismo », sono aggiunte le seguenti: « , nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: « e di finanziamento del terrorismo » sono inserite le seguenti: « , nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa »;

2) al comma 2 dopo le parole: « e del finanziamento del terrorismo, » sono *inserite* le seguenti: « nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, »;

3) al comma 4, dopo le parole: « Nell'esercizio delle competenze di prevenzione del finanziamento del terrorismo » sono inserite le seguenti: « , nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa »;

4) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« *4-bis*. Sulla base delle decisioni assunte dal GAFI, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, può individuare Paesi terzi ad alto rischio ulteriori rispetto a quelli individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva. »;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo le parole: « e di finanziamento del terrorismo, » sono inserite le seguenti: « nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, » e dopo le parole: « della analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrori-

simo » sono inserite le seguenti: « nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, »;

2) al comma 2, dopo le parole: « e di finanziamento del terrorismo, » sono inserite le seguenti: « nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, »;

3) al comma 3, dopo le parole: « e del finanziamento del terrorismo » sono inserite le seguenti: « , nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa »;

4) al comma 5 dopo le parole: « elabora le strategie di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo » sono inserite le seguenti: « nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa »;

5) al comma 6:

5.1) alla lettera a), dopo le parole: « e di finanziamento del terrorismo » sono inserite le seguenti: « , nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa », e le parole: « di cui all'articolo 14 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 14 e 16-ter »;

5.2) alla lettera d), dopo le parole: « e di finanziamento del terrorismo » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa »;

6) al comma 7, dopo le parole: « e del finanziamento del terrorismo, » sono inserite le seguenti: « nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa, »;

e) all'articolo 7:

1) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « e finanziamento del terrorismo » sono inserite le seguenti: « , nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa » e le parole: « cui gli intermediari » sono sostituite dalle seguenti: « cui i soggetti obbligati »;

2) al comma 2, lettera b), dopo le parole: « e di finanziamento del terrorismo » sono inserite le seguenti: « , nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa »;

f) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: « in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo » sono inserite le seguenti: « nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa », e dopo le parole: « in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa »;

g) all'articolo 13, al comma 1, la parola: « membri » è soppressa;

h) dopo l'articolo 16-*bis* è inserito il seguente:

« Art. 16-*ter* (*Analisi dei rischi della proliferazione delle armi di distruzione di massa*). - 1. Il Comitato di sicurezza finanziaria, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, identifica, analizza e valuta il rischio nazionale di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa inteso come il rischio di mancata applicazione e di evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa. L'analisi ha cadenza triennale, salva la facoltà del Comitato di sicurezza finanziaria di procedere al relativo aggiornamento quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

2. I risultati dell'analisi, con le modalità e nei termini stabiliti dal Comitato di sicurezza finanziaria, sono resi disponibili ai soggetti obbligati e agli organismi di autoregolamentazione ai fini della valutazione, da parte dei medesimi, dei rischi di potenziale mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate, connesse al finanziamento della proliferazione e per l'adozione di misure di mitigazione proporzionali e adeguate al rischio rilevato.

3. La valutazione del rischio di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa da parte dei soggetti obbligati, condotta ai sensi dell'articolo 15 del presente decreto, può integrare quella effettuata per il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ed è tenuta in considerazione ai fini dell'adozione delle procedure di mitigazione di cui all'articolo 16.

4. I soggetti obbligati adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi di mancata applicazione o evasione delle sanzioni finanziarie mirate. La gestione e i controlli del predetto rischio possono essere parte integrante dei programmi di sanzioni finanziarie mirate e di conformità esistenti per gestire e mitigare i rischi di finanziamento del terrorismo. »;

i) all'articolo 27, comma 5-*bis*, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-*bis*) le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo del gruppo prevedono presidi idonei a mitigare i rischi geografici associati ai Paesi a rischio più elevato. »;

l) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

« Art. 45-*bis* (*Obbligo di istituzione del punto di contatto centrale dei prestatori di servizi per le cripto-attività*). - 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro e stabiliti nel territorio della Repubblica senza succursale, avvalendosi di altri soggetti autorizzati alla prestazione di servizi per le cripto-attività ovvero di altri tipi di infrastrutture, compresi gli sportelli automatici per le cripto-attività, designano un punto di contatto centrale

in Italia attraverso cui assolvono agli obblighi di cui al presente decreto. L'obbligo di istituzione del punto di contatto centrale si applica a partire dalla adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 11, della direttiva. La mancata istituzione del punto di contatto centrale è sanzionata ai sensi dell'articolo 62, comma 1. »;

m) al capo V del titolo II, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Disposizioni specifiche per i prestatori di servizi di pagamento, gli istituti di moneta elettronica e i prestatori di servizi per le cripto-attività »;

n) all'articolo 62, comma 1, le parole: « di cui all'articolo 43, comma 3 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 43, comma 3, e 45-bis ».

Articolo 12.

(Modifica all'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in materia di tempi di accredito dei pagamenti elettronici)

1. All'articolo 1, comma 66, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « strumenti elettronici, diversi dai bonifici » sono sostituite dalle seguenti: « carte di pagamento presso i soggetti tenuti agli obblighi di cui dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 ».

Articolo 13.

(Disposizioni urgenti di adeguamento della normativa vigente a seguito della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze)

1. All'articolo 7, primo comma, lettera *d)*, della legge 13 maggio 1983, n. 197, dopo le parole: « dal direttore generale del Tesoro » sono aggiunte le seguenti: « e dal direttore generale dell'economia ».

Articolo 14.

(Disposizioni urgenti in materia di turismo)

1. Al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, garantendo, altresì, positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati, è autorizzata, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, la spesa di euro 44.000.000 per l'anno 2025 e di euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026

e 2027, di cui euro 22.000.000 per l'anno 2025 e euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere investimenti per la creazione ovvero la riqualificazione e l'ammodernamento, sotto il profilo dell'efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai medesimi lavoratori, nonché euro 22.000.000 annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l'erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai soggetti che, nella piena ed esclusiva disponibilità di immobili, gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive ovvero gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 44.000.000 per l'anno 2025 e a euro 38.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

4. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire gli alloggi ai lavoratori di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a cinque anni, secondo condizioni agevolate in misura proporzionale al beneficio ammesso e comunque recanti una riduzione del canone di locazione di almeno il 30 per cento del valore medio di mercato. Con il decreto di cui al primo periodo sono, inoltre, definiti i criteri per l'assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, che consentano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le somme oggetto di revoca sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

5. All'articolo 7-*quinquies*, commi 3 e 6, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, le parole: « 15 giugno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 dicembre 2025 ».

6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2026 ».

7. Il termine di cui al comma 6 si applica anche ai procedimenti amministrativi avviati ai sensi del medesimo articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 e pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 15.

(Disposizioni urgenti in materia di agricoltura)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 559, la parola: « regionali » è soppressa;

b) al comma 560, le parole: « Le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome » sono sostituite dalle seguenti: « Le risorse di cofinanziamento nazionale a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e le risorse a valere sui bilanci delle regioni e delle province autonome » e le parole: « nonché le corrispondenti risorse a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 » sono soppresse.

2. Al fine di promuovere l'innovazione nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura e, in particolare, lo sviluppo di colture resilienti ai cambiamenti climatici e di tecnologie suscettibili di incrementare la produttività e la competitività del comparto primario, nonché di favorire la modernizzazione delle imprese agricole, la dotazione del Fondo per l'innovazione in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 428, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 47 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 47 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la gestione delle emergenze di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

3. Al fine di sostenere e indennizzare gli operatori della filiera suinicola colpiti dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, la dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Articolo 16.

(Misure per la funzionalità dell'Istituto Italiano di Ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria)

1. Al fine, in particolare, di implementare la funzionalità dell'Istituto di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al medesimo articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Istituto Italiano di Ricerca sull'Intelligenza Artificiale per l'Industria »;

b) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine di incrementare la ricerca scientifica applicata, il trasferimento tecnologico e più in generale l'innovazione del Paese nel campo dell'intelligenza artificiale e nell'ambito del comparto industriale, manifatturiero e dei servizi ad esso collegati, è istituita la fondazione Istituto italiano di ricerca sull'intelligenza artificiale per l'industria, di seguito anche « fondazione », competente sui temi dell'intelligenza artificiale e sulle relative applicazioni industriali nel quadro del processo Industria 4.0 e della sua intera catena del valore, per la creazione di un'infrastruttura di ricerca applicata e innovazione che utilizzi i metodi dell'intelligenza artificiale. »;

c) al comma 2, le parole: « Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dello sviluppo economico » sono sostituite dalle seguenti: « Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero delle imprese e del made in Italy e l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale »;

d) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: « ovvero di università e di istituti universitari di ricerca » sono aggiunte le seguenti: « , nonché di organizzazioni internazionali »;

e) al comma 6:

1) al primo periodo, dopo le parole: « nel rispetto dei principi di piena accessibilità per la comunità scientifica nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e dell'industria »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « comunità scientifica nazionale » sono aggiunte le seguenti: « e internazionale »;

f) il comma 7 è abrogato;

g) al comma 8,:

1) al primo periodo, le parole: « nel settore dell'automotive » sono sostituite dalle seguenti: « nel campo dell'intelligenza artificiale per l'industria »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Il contributo è erogato sulla base della programmazione e della rendicontazione economico-finanziaria, annuale e triennale, e dei collegati piani scientifici, annuali e pluriennali. »;

2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dello statuto secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Nelle more di tale aggiornamento, il consiglio di sorveglianza, di cui allo statuto approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 2024, è comunque integrato da un membro designato dall'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 17.

(Misure urgenti per il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese che intendono effettuare investimenti in India oppure che stabilmente sono presenti o esportano o si approvvigionano in India ovvero che sono stabilmente fornitrici delle predette imprese, al fine di sostenerne investimenti produttivi o commerciali, per il rafforzamento patrimoniale, per innovazione tecnologica, digitale, ecologica o per la formazione del personale. Si applica l'articolo 1, commi 463, secondo periodo, e 465, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e i riferimenti ivi effettuati all'America centrale o meridionale si intendono riferiti all'India.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, secondo condizioni, termini e modalità stabiliti con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che determina, nel limite di 200 milioni di euro, la quota parte delle risorse del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da destinare ai finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 467, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: « , presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna,» sono sostituite dalle seguenti: «o l'India, presentate da imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, nonché da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».

4. All'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, dopo la parola: «Sardegna,» sono inserite le seguenti: «nonché da start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o da piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,».

5. Le imprese parte di una filiera a vocazione esportatrice, il cui fatturato, in misura non inferiore alla soglia stabilita con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deriva da comprovate operazioni di fornitura a beneficio di imprese che hanno realizzato esportazioni in misura non inferiore a soglie stabilite con deliberazione del medesimo Comitato, possono accedere, nel rispetto del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, agli interventi agevolativi a sostegno delle iniziative volte alla transizione digitale o ecologica a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammissibili ai contributi agli interessi le operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione realizzate sotto forma di credito fornitore con smobilizzi anche di fatture commerciali a tasso fisso o variabile.».

Articolo 18.

(Disposizioni urgenti in materia di start-up)

1. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, le parole: «gli investimenti qualificati» si interpretano come «gli impegni vincolanti a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati».

2. All'articolo 33 della legge 16 dicembre 2024, n. 193, al comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), dopo le parole: «lettera *b-ter*),» sono inserite le seguenti: «a far data dal 1° gennaio 2025, siano almeno

pari al 3 per cento del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell'esercizio precedente, per l'anno 2026» e le parole: «e, a partire dall'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «e, a partire dall'anno 2027».

3. All'articolo 1, comma 89, lettera *b-ter*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'importo totale delle risorse è investito dai soggetti indicati nei commi 88 e 92, per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 213: le parole «e che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: *a*) non hanno operato in alcun mercato; *b*) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; *c*) necessitano di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni», sono sostituite con le seguenti: «. Ciascuna PMI rispetta i requisiti, alternativi tra loro, previsti dall'articolo 21, paragrafo 3, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 19.

(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 932-*bis*, lettera *a*), dopo le parole: «nei confronti della gestione commissariale» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per i residui attivi relativi alle anticipazioni finanziarie concesse da Roma Capitale non restituite alla data di conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932. I residui attivi derivanti da tali anticipazioni sono conservati nelle scritture contabili di Roma Capitale senza effettuare reimputazioni contabili e sono riscossi a valere delle risorse

di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate all'ammortamento dei mutui e dei debiti finanziari della gestione commissariale trasferiti a Roma Capitale e al Ministero dell'economia e delle finanze »;

b) dopo il comma 932-*bis* è inserito il seguente:

« 932-*ter*. Roma Capitale attua il Piano di cui ai commi 930 e 932-*bis*, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso la stipula di accordi transattivi di vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nel suddetto Piano. Con riferimento alle posizioni debitorie inserite nel Piano non sono ammessi sequestri o procedure esecutive comunque denominate nei confronti del Patrimonio di Roma Capitale. Le procedure esecutive eventualmente disposte non determinano vincoli sulle somme e non vincolano l'ente e il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalità di legge. I debiti di cui al Piano non producono interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Ai fini dell'esecuzione delle attività di cui al presente comma, Roma Capitale fa ricorso, ove necessario, alla procedura amministrativa di cui al comma 927, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 78, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui deroga all'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ».

Articolo 20.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo di cui al decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 11 milioni di euro per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo e degli articoli 2, commi 2, 4, 8 e 9, 4, commi 1 e 5, 5, commi 5 e 6, 7, commi 1 e 3, e 14, comma 1, pari complessivamente a euro 753.942.367 per l'anno 2025, euro 71.520.000 per l'anno 2026, euro 59.520.000 per l'anno 2027, euro 12.200.000 per l'anno 2028, 13 milioni di euro per l'anno 2029 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, e agli oneri derivanti dagli articoli 6, commi 1 e 2, 8 e 9, commi 1, 2 e 3, valutati complessivamente in euro 326.900.000 per l'anno 2025, euro 37.400.000

per l'anno 2026, euro 21.100.000 per l'anno 2027, euro 9.400.000 per l'anno 2028 e euro 8.400.000 annui a decorrere dall'anno 2029, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto a euro 228.920.000 nell'anno 2026 ed euro 33.400.000 per l'anno 2030, si provvede:

a) quanto a euro 100.280.000 per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a euro 841.000.000 per l'anno 2025 e a euro 18.000.000 per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 4 del presente decreto;

c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 15 giugno 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

d) quanto a euro 50.000.000 per l'anno 2025 e euro 30.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

e) quanto a euro 24.620.000 l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a euro 280.000 per l'anno 2025, euro 109.494.800 per l'anno 2026, euro 11.400.000 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

g) quanto a euro 15.562.400 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

h) quanto a euro 50.300.000 per l'anno 2026 e, in termini di indebitamento e fabbisogno, a 100.000.000 per l'anno 2025, euro 76.425.200 per l'anno 2026 ed euro 1.125.200 per l'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1 e delle minori spese derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 8, comma 1;

i) quanto a euro 10.000.000, per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

l) quanto a euro 12.000.000 per l'anno 2025 e a euro 16.000.000 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

m) quanto a euro 22.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

3. Ad esclusione di quanto previsto agli articoli 2, commi 3 e 10, 3, comma 6, 5, comma 3, 6, commi 1 e 2, 7, comma 3, e 15, commi 2 e 3, e ai comma 1 e 2 del presente articolo, dalle restanti disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 21.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

SCHILLACI, *Ministro della salute*

GIULI, *Ministro della cultura*

GARNERO SANTANCHÈ, *Ministro del turismo*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

Allegato 1
(Articolo 3, comma 3)

D.M. ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI	COMUNE	INTERVENTO
97/2022	MILANO	AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO GALLARATESE DEI TRENI DELLA LINEA METROPOLITANA 1
235/2020	ROMA	LINEA TRANVIARIA TERMINI - GIARDINETTI - TOR VERGATA- SOLUZIONE A SCARTAMENTO ORDINARIO
97/2022	ROMA	DEPOSITO DI CENTOCELLE EST
191/2023	TORINO	PROLUNGAMENTO LINEA TRANVIARIA 12 ALL'ALLIANZ STADIUM E RECUPERO TRINCEA FERROVIARIA TORINO-CERES
191/2023	GENOVA	LINEA METROPOLITANA: PROLUNGAMENTO A RIVAROLO E COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MARTINEZ/ TERRALBA
464/2021	ROMA	RINNOVO MATERIALE LINEE A e B-B1 DELLA METROPOLITANA
97/2022	ROMA	LINEA C DELLA METROPOLITANA DI ROMA - TRATTA T2 - LOTTO COSTRUTTIVO
464/2021	BRESCIA	NUOVA LINEA TRANVIARIA "PENDOLINA- FIERA (T2)"
607/2019	MILANO	PROLUNGAMENTO M1 QUARTIERE BAGGIO - OLMI - VALSESIA
97/2022	MILANO	LINEA METROPOLITANA M1 PROLUNGAMENTO QUARTIERE BAGGIO - OLMI - VALSESIA
44/2021	PALERMO	SISTEMA TRAM PALERMO- FASE II TRATTE D, E2, F, G E PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO
97/2022	NAPOLI	NUOVO COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA TRA LA STAZIONE AV DI AFRAGOLA E LA RETE METROPOLITANA DI NAPOLI. LOTTO 1°_STRALCIO I
97/2022	NAPOLI	NUOVO COLLEGAMENTO IN SEDE PROPRIA TRA LA STAZIONE AV DI AFRAGOLA E LA RETE METROPOLITANA DI NAPOLI. LOTTO 1°_STRALCIO II

XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 2
(Articolo 3, comma 7)

MACRO REGIONE	REGIONE	Provincia			Indicatore	Anno					TOTALE					
		Nome	Codice	Tipo		2025	2026	2026	2027	2028						
						Prima anticipazione	Seconda anticipazione	Erogazione su SAL	Erogazione su SAL	Erogazione su SAL						
					€	127.500.000,00	€	127.500.000,00	€	255.000.000,00	€	275.000.000,00	€	275.000.000,00	€	1.050.000.000,00
NORD	Piemonte	Alessandria	6	2	1,04%	1.329.610,88	1.329.610,88	2.699.421,76	2.699.421,76	2.867.788,18	2.867.788,18	11.054.019,89				
		Asti	5	2	0,83%	806.311,36	806.311,36	1.612.622,72	1.612.622,72	1.738.102,84	1.738.102,84	6.703.451,32				
		Belluno	96	2	0,45%	576.795,39	576.795,39	1.153.590,78	1.153.590,78	1.244.058,48	1.244.058,48	4.795.310,52				
		Cuneo	4	2	1,20%	2.237.030,80	2.237.030,80	4.474.061,60	4.474.061,60	4.854.488,00	4.854.488,00	19.097.299,20				
		Novara	3	2	0,51%	649.087,57	649.087,57	1.298.175,15	1.298.175,15	1.399.992,80	1.399.992,80	5.296.325,90				
		Torino	1	1	2,74%	3.499.273,86	3.499.273,86	6.998.547,73	6.998.547,73	7.547.453,43	7.547.453,43	29.092.002,32				
		Verbania-Cusio-Ossola	103	3	0,54%	699.184,04	699.184,04	1.398.368,08	1.398.368,08	1.496.475,30	1.496.475,30	5.729.686,91				
		Vercelli	2	2	0,55%	707.393,99	707.393,99	1.414.787,98	1.414.787,98	1.526.761,74	1.526.761,74	5.881.079,43				
		Bergamo	16	2	1,25%	1.595.004,27	1.595.004,27	3.190.008,54	3.190.008,54	3.440.205,29	3.440.205,29	13.260.427,67				
		Brescia	17	2	1,53%	1.947.179,47	1.947.179,47	3.894.358,94	3.894.358,94	4.199.790,06	4.199.790,06	16.188.315,60				
Como	13	2	0,82%	1.041.186,02	1.041.186,02	2.082.372,05	2.082.372,05	2.246.696,34	2.246.696,34	8.696.134,78						
Cremona	19	2	0,88%	962.563,62	962.563,62	1.925.127,24	1.925.127,24	2.061.431,33	2.061.431,33	7.711.917,14						
Lecco	97	2	0,61%	776.742,07	776.742,07	1.553.484,14	1.553.484,14	1.675.326,03	1.675.326,03	6.457.620,34						
Lodi	98	2	0,38%	480.983,57	480.983,57	961.967,15	961.967,15	1.037.415,77	1.037.415,77	3.980.766,24						
Mantova	20	2	0,83%	1.056.855,65	1.056.855,65	2.113.711,29	2.113.711,29	2.279.492,57	2.279.492,57	8.706.407,72						
Milano	15	1	2,11%	2.684.213,92	2.684.213,92	5.368.427,86	5.368.427,86	5.789.481,01	5.789.481,01	22.315.917,71						
Monza e della Brianza	100	2	0,97%	1.239.027,27	1.239.027,27	2.478.054,53	2.478.054,53	2.672.411,75	2.672.411,75	10.300.932,56						
Pavia	18	2	1,04%	1.323.981,53	1.323.981,53	2.647.963,07	2.647.963,07	2.865.646,66	2.865.646,66	11.007.219,85						
Sondrio	14	3	0,36%	463.263,80	463.263,80	926.527,60	926.527,60	999.186,43	999.186,43	3.851.440,08						
Varese	12	2	0,92%	1.191.326,00	1.191.326,00	2.382.652,00	2.382.652,00	2.547.914,30	2.547.914,30	9.821.053,30						
NORD	Veneto	Belluno	25	3	0,58%	748.422,23	748.422,23	1.496.844,46	1.496.844,46	1.614.244,02	1.614.244,02	6.222.376,96				
		Padova	28	2	1,27%	1.616.860,76	1.616.860,76	3.233.721,53	3.233.721,53	3.486.189,88	3.486.189,88	13.433.822,83				
		Rovigo	29	2	0,45%	569.954,43	569.954,43	1.139.908,86	1.139.908,86	1.229.314,48	1.229.314,48	4.730.444,60				
		Treviso	26	2	1,16%	1.463.734,63	1.463.734,63	2.927.469,26	2.927.469,26	3.200.211,94	3.200.211,94	12.335.362,38				
		Venezia	27	1	1,15%	1.460.973,26	1.460.973,26	2.921.946,51	2.921.946,51	3.151.119,79	3.151.119,79	12.146.130,60				
		Verona	23	2	1,16%	1.474.635,65	1.474.635,65	2.949.271,30	2.949.271,30	3.180.586,70	3.180.586,70	12.259.716,00				
		Vicenza	24	2	1,19%	1.515.583,49	1.515.583,49	3.031.166,97	3.031.166,97	3.268.927,07	3.268.927,07	12.692.227,97				
		Genova	10	1	1,33%	1.699.389,62	1.699.389,62	3.398.779,24	3.398.779,24	3.665.360,16	3.665.360,16	14.128.528,78				
		Imperia	6	2	0,52%	661.150,45	661.150,45	1.322.300,90	1.322.300,90	1.426.010,77	1.426.010,77	5.496.623,34				
		La Spezia	11	2	0,46%	596.990,55	596.990,55	1.193.981,10	1.193.981,10	1.266.069,05	1.266.069,05	4.880.078,29				
NORD	Liguria	Savona	9	2	0,82%	796.178,46	796.178,46	1.592.356,91	1.592.356,91	1.716.090,79	1.716.090,79	6.810.895,40				
		Bologna	37	1	1,78%	2.273.748,14	2.273.748,14	4.547.496,28	4.547.496,28	4.904.162,65	4.904.162,65	18.903.317,86				
		Ferrara	38	2	0,99%	1.259.567,16	1.259.567,16	2.519.134,33	2.519.134,33	2.716.713,49	2.716.713,49	10.417.189,65				
		Forlì-Cesena	40	2	1,04%	1.331.189,17	1.331.189,17	2.662.378,33	2.662.378,33	2.871.192,32	2.871.192,32	11.067.141,29				
		Modena	35	2	1,31%	1.574.690,05	1.574.690,05	3.149.380,10	3.149.380,10	3.372.076,57	3.372.076,57	13.822.913,33				
		Parma	34	2	1,07%	1.361.386,82	1.361.386,82	2.722.773,65	2.722.773,65	2.936.324,52	2.936.324,52	11.210.396,24				
		Piacenza	33	2	0,78%	994.614,54	994.614,54	1.989.229,09	1.989.229,09	2.145.247,05	2.145.247,05	8.088.992,26				
		Ravenna	39	2	1,04%	1.331.403,19	1.331.403,19	2.662.806,39	2.662.806,39	2.871.653,95	2.871.653,95	11.088.920,68				
		Reggio Emilia	36	2	1,28%	1.634.926,37	1.634.926,37	3.269.852,74	3.269.852,74	3.526.309,63	3.526.309,63	13.592.320,75				
		Rimini	99	2	0,70%	888.504,93	888.504,93	1.777.009,86	1.777.009,86	1.916.303,18	1.916.303,18	7.386.786,09				
CENTRO	Toscana	Arezzo	51	1	0,84%	1.068.958,06	1.068.958,06	2.137.916,11	2.137.916,11	2.305.995,81	2.305.995,81	8.887.823,85				
		Firenze	45	2	1,76%	2.246.871,43	2.246.871,43	4.493.742,86	4.493.742,86	4.850.507,01	4.850.507,01	18.896.499,74				
		Grosseto	53	2	1,02%	1.226.903,54	1.226.903,54	2.453.807,08	2.453.807,08	2.795.086,07	2.795.086,07	10.822.913,33				
		Livorno	49	2	0,58%	742.871,76	742.871,76	1.485.743,52	1.485.743,52	1.602.272,42	1.602.272,42	6.176.831,89				
		Lucca	46	2	1,01%	1.285.012,52	1.285.012,52	2.570.025,05	2.570.025,05	2.771.595,64	2.771.595,64	10.683.241,30				
		Massa-Carrara	45	2	0,53%	673.291,25	673.291,25	1.346.582,50	1.346.582,50	1.462.196,81	1.462.196,81	5.597.550,61				
		Pisa	50	2	1,03%	1.316.066,81	1.316.066,81	2.632.133,62	2.632.133,62	2.838.675,47	2.838.675,47	10.944.148,18				
		Pistoia	47	2	0,71%	901.662,03	901.662,03	1.803.324,05	1.803.324,05	1.944.761,23	1.944.761,23	7.496.170,57				
		Prato	100	2	0,39%	478.190,42	478.190,42	956.380,84	956.380,84	1.031.391,10	1.031.391,10	3.975.543,89				
		Siena	52	2	0,97%	1.227.167,65	1.227.167,65	2.454.335,30	2.454.335,30	2.668.400,02	2.668.400,02	10.295.472,24				
CENTRO	Umbria	Perugia	54	2	1,55%	1.979.046,58	1.979.046,58	3.958.093,15	3.958.093,15	4.256.374,97	4.256.374,97	16.444.526,25				
		Terni	55	2	0,52%	668.864,76	668.864,76	1.337.729,52	1.337.729,52	1.442.627,91	1.442.627,91	5.560.674,85				
		Arecona	42	2	0,84%	1.076.997,39	1.076.997,39	2.153.994,78	2.153.994,78	2.322.935,55	2.322.935,55	8.933.860,66				
		Ascoli Piceno	44	2	0,59%	750.884,81	750.884,81	1.501.769,62	1.501.769,62	1.619.555,47	1.619.555,47	6.242.650,16				
		Fermo	109	2	0,52%	663.354,59	663.354,59	1.326.709,18	1.326.709,18	1.430.784,81	1.430.784,81	5.514.947,90				
		Macerata	43	2	0,85%	1.084.400,88	1.084.400,88	2.168.801,75	2.168.801,75	2.338.903,85	2.338.903,85	9.015.411,21				
		Pesaro-Urbino	41	2	0,85%	1.088.401,25	1.088.401,25	2.176.802,50	2.176.802,50	2.347.532,11	2.347.532,11	9.048.869,23				
		Frosinone	60	2	1,17%	1.434.930,61	1.434.930,61	2.869.861,23	2.869.861,23	3.124.360,15	3.124.360,15	12.428.442,75				
		Latina	59	2	0,94%	1.200.183,80	1.200.183,80	2.400.367,60	2.400.367,60	2.598.631,72	2.598.631,72	9.577.986,62				
		Rieti	57	2	0,65%	826.157,48	826.157,48	1.652.314,97	1.652.314,97	1.779.751,44	1.779.751,44	6.880.332,81				
CENTRO	Lazio	Roma	58	1	3,37%	4.294.723,92	4.294.723,92	8.589.447,85	8.589.447,85	9.263.130,04	9.263.130,04	36.705.955,78				
		Viterbo	56	2	0,91%	1.163.231,14	1.163.231,14	2.326.462,27	2.326.462,27	2.508.928,90	2.508.928,90	9.670.784,35				
		Chieti	69	2	1,06%	1.345.236,82	1.345.236,82	2.690.473,63	2.690.473,63	2.901.491,17	2.901.491,17	11.183.929,61				
		L'Aquila	66	2	1,08%	1.376.397,52	1.376.397,52	2.752.795,04	2.752.795,04	2.968.700,53	2.968.700,53	11.442.991,15				
		Pescara	88	2	0,61%	782.328,88	782.328,88	1.564.657,76	1.564.657,76	1.689.376,02	1.689.376,02	6.294.867,56				
		Teramo	87	2	1,08%	1.391.386,98	1.391.386,98	2.782.773,96	2.782.773,96	2.986.913,10	2.986.913,10	11.428.442,75				
		Campobasso	7	2	0,78%	1.000.798,40	1.000.798,40	2.001.596,80	2.001.596,80	2.148.684,79	2.148.684,79	8.220.363,19				
		Isernia	94	2	0,49%	626.654,94	626.654,94	1.253.309,89	1.253.309,89	1.361.600,69	1.361.600,69	5.289.837,13				
		Avellino	64	2	1,18%	1.506.034,88	1.506.034,88	3.012.069,76	3.012.069,76	3.248.310,53	3.248.310,53	12.520.760,57				
		Benevento	62	2	0,83%	1.054.715,74	1.054.715,74	2.109.431,48	2.109.431,48	2.274.877,08	2.274.877,08	8.76				

Allegato 3
(Articolo 7, comma 4)

Regione e provincia autonoma	Quote da erogare
Piemonte	34.647.207
Valle d'Aosta	768.053
Lombardia	1.819
PA Bolzano	7.890.874
PA Trento	8.526.704
Veneto	40.001.102
Friuli Venezia Giulia	22.082.811
Liguria	8.748.696
Emilia Romagna	29.404.988
Toscana	68.542.604
Umbria	15.845.081
Marche	23.573.230
Lazio	0
Abruzzo	24.326.679
Molise	3.026.197
Campania	0
Puglia	42.590.706
Basilicata	1.683.918
Calabria	729.380
Sicilia	5.932.393
Sardegna	21.677.559
Totale	360.000.000

Allegato 4
(Articolo 20, comma 2, lettera b))*Importi in mln di euro in termini di competenza e cassa*

<i>Stato di previsione</i>	2025	2026	2027
MISSIONE/programma			
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>			
3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)	140		18
3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)	140		18
21. Debito Pubblico (34)	80		
21.1 Oneri per il servizio del debito statale (1)	80		
23. Fondi da ripartire (33)	621		
23.2 Fondi di riserva e speciali (2)	621		
TOTALE	841		18